

**GLI ATTI NORMATIVI REGIONALI IN MATERIA DI
ATTIVITA' PRODUTTIVE**

a cura di Valeria Castelli

ABRUZZO

1 Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale

1.1 Plurisettoriali

1.2 Settoriali

(a) L.r. 28 gennaio 2004, n. 10 (B.U. 11 febbraio 2004, n. 1 straord.)

Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente.

La legge è articolata in otto titoli. Il primo espone all'art. 1 la finalità della legge, consistente nel disciplinare armonicamente la tutela della fauna selvatica ed il prelievo venatorio, la salvaguardia dei valori naturali e ambientali e le esigenze economiche e ricreative delle popolazioni locali, nonché nel rilancio dell'economia agricola, in particolare nelle zone montane.

L'art. 2 disciplina le funzioni amministrative di competenza del consiglio regionale (programmazione e coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria), della giunta (controllo, indirizzo, promozione, divulgazione, regolamentazione e coordinamento delle attività venatorie, nonché potere sostitutivo nei casi previsti dalla legge), delle province (quelle previste in materia di caccia e protezione della fauna dall'art. 19, comma 1, lett. f, del d.lgs. 267/2000).

Gli artt. 3, 4 e 5 prevedono e disciplinano, quali organismi consultivi, le consulte regionale e provinciali della caccia, e l'Osservatorio faunistico regionale.

L'art. 6 dispone il divieto di uccellazione e di cattura di mammiferi, e disciplina l'allevamento di mammiferi e uccelli appartenenti a specie autoctone a scopo ornamentale e amatoriale.

L'art. 7 prevede l'istituzione dell'albo regionale degli allevamenti di fauna selvatica e demanda ad un regolamento di attuazione la disciplina dell'albo stesso nonché delle disposizioni relative alla sorveglianza sugli allevamenti.

Il titolo II disciplina al capo I la pianificazione faunistico-venatoria (destinazione differenziata del territorio agro-silvo-pastorale, di cui un massimo del 30% è riservato alla protezione della fauna selvatica; indirizzi regionali per la pianificazione; piani di miglioramento ambientale e di immissione della fauna selvatica, piani faunistico-venatori regionali e provinciali), mentre il capo II ne disciplina gli strumenti (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani).

Il titolo III disciplina l'organizzazione del prelievo venatorio (requisiti per l'esercizio della caccia, abilitazione, licenza di porto di fucile, ecc.).

Il titolo IV è dedicato all'organizzazione degli ambiti territoriali per la gestione della fauna selvatica e per la programmazione dei prelievi venatori. Il capo I disciplina, fra l'altro, l'istituzione degli ambiti territoriali per la caccia, il loro ordinamento e le loro funzioni, nonché il loro rapporto con i cacciatori; le associazioni venatorie e i loro compiti; i doveri del cacciatore. Il capo II prevede e disciplina le varie modalità di esercizio della caccia, mentre il capo II è dedicato alle strutture private per la caccia e la produzione della selvaggina.

Specie cacciabili e calendario venatorio sono l'oggetto del titolo V, come pure l'importazione di fauna selvatica dall'estero.

Il titolo VI prevede i casi di revoca dell'autorizzazione ai centri privati di riproduzione di fauna selvatica, tasse di concessione regionale, attività promozionale da parte delle province finalizzata alla preparazione dei cacciatori e alla diffusione della conoscenza del patrimonio faunistico e dei modi della sua tutela. Vengono altresì previsti contributi ai proprietari e conduttori dei fondi per progetti di valorizzazione del territorio.

Il titolo VII introduce divieti vari, e affida la vigilanza sulle disposizioni della presente legge alle province, che la esercitano con il concorso delle guardie volontarie delle associazioni venatorie nazionali, agricole e di protezione ambientale riconosciute a livello nazionale, che possiedano la qualifica di guardia giurata ai sensi del TULPS. Vengono infine disciplinate le sanzioni.

Nel titolo VIII (Disposizioni finanziarie, transitorie, finali, di coordinamento), fra l'altro, viene disposta una serie di finanziamenti a favore della giunta regionale e delle amministrazioni provinciali; viene disciplinato l'esercizio della caccia per i cittadini comunitari ed extraeuropei; viene previsto il prelievo in deroga "in considerazione dell'accertata necessità di prevenire gravi e permanenti danni alle colture agricole e della comprovata impraticabilità di altre soluzioni soddisfacenti".

L'art. 60 dispone l'abrogazione di dieci leggi regionali relative alla caccia (comma 1) e conferma la validità delle disposizioni vigenti, nelle more dell'emanazione degli appositi regolamenti regionali previsti dalla presente legge (comma 2).

I due commi richiamati sono stati modificati dalla l.r. 15/2004 (*vedi Abruzzo, 4 a del presente volume*).

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 1 aprile 2004, n. 14 (B.U. 14 aprile 2004, n. 12)*

Disposizioni urgenti in materia di zootecnia

Con questa legge la regione Abruzzo sospende la campagna di profilassi "blue tongue" fino al 31 dicembre 2004, "in considerazione del gravissimo danno risentito da tutto il settore zootecnico regionale", e fino alla stessa data consente alle aziende della regione, in deroga a disposizioni contrarie, "la movimentazione, la commercializzazione e la macellazione dei capi animali non vaccinati, nell'ambito del territorio regionale".

(b) *L.r. 23 dicembre 2004, n. 50 (B.U. 7 gennaio 2005, n. 1)*

Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie.

Per la tutela della salute pubblica, dei consumatori, e nell'interesse dell'economia agricola, in particolare delle zone montane e disagiate, questa legge disciplina la macellazione effettuata nei macelli autorizzati e al di fuori degli impianti di macellazione (art. 1). Seguono alcune definizioni, tra cui quella di "allevatore".

La legge precisa poi in quali macelli possa avvenire la macellazione destinata al consumo degli allevatori, e di quali animali (art. 2); i limiti, le modalità (contenute nell'allegato alla legge stessa), e i casi di eventuale sospensione della macellazione (art. 3).

L'art. 4 prevede le sanzioni per le violazioni.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.r. 9 marzo 2004, n. 11 (B.U. 2 aprile 2004, n. 11)*

Modifiche ed integrazioni alla L.r. 14.9.1994, n. 62 - Credito agrario agevolato.

Le modifiche riguardano, tra l'altro, l'art. 4, che nella nuova formulazione prevede la possibilità di concessione di prestiti poliennali anche per l'acquisto di macchine e attrezzature (oltre che di bestiame), nonché l'istituzione a tal fine di un fondo, per il quale vengono assegnati alla FIRA SpA 50.000 euro, e la cui gestione è regolamentata da apposita convenzione tra la FIRA stessa e la regione.

Vengono altresì inseriti l'art. 4 *bis* (relativo ai casi di cessazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi), e l'art. 4 *ter* (possibilità di rinegoziazione dei mutui contratti per lo sviluppo della proprietà diretto coltivatrice prima dell'entrata in vigore della l.r. 53/97).

(b) *L.r. 5 agosto 2004, n. 22 (B.U. 20 agosto 2004, n. 22)*

Nuove disposizioni in materia di politiche di sostegno all'economia ittica.

La legge istituisce (art. 1) il fondo unico per le politiche della pesca, le cui finalità - nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse regionali e statali destinate al sostegno dell'economia ittica regionale - sono fra l'altro (art. 2): l'attuazione del sottoprogramma regionale del Docup Pesca 2000/2006 e degli accordi di programma previsti dai piani nazionali di settore; la certificazione di qualità del prodotto pescato o allevato in impianti di maricoltura/acquacoltura; la diffusione di marchi e altri strumenti di tracciabilità; la tutela della fauna ittica; il sostegno della pesca-turismo; la sicurezza dei pescatori professionisti e dei relativi natanti; la formazione continua o permanente, le azioni positive per l'incremento della presenza femminile nella forza lavoro della filiera ittica.

L'art. 3 affida alla giunta l'istituzione della Conferenza regionale della pesca e dell'acquacoltura, "quale strumento permanente di concertazione sociale ed istituzionale in materia di programmazione degli interventi, elaborazione di nuove proposte normative e, più in generale, sulle tematiche che interessano il settore".

Un apposito regolamento dovrà stabilire le modalità di attuazione e i criteri per l'erogazione dei contributi.

(c) *R.r. 5 agosto 2004, n. 1 (B.U. 8 ottobre 2004, n. 103)*

Regolamento di attuazione dell'art. 4 della l.r. 10/2003 recante: Individuazione di specie animali di notevole interesse faunistico e disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.

Il presente regolamento, emanato dal presidente della giunta dopo l'approvazione da parte del consiglio regionale, in attuazione all'art. 4 della legge citata nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 3°, Abruzzo, 1.3 c*), disciplina il riparto tra le province abruzzesi dello stanziamento regionale per danni causati dalla fauna selvatica e destina almeno il 15% del totale ad interventi per la prevenzione di tali danni. Disciplina altresì i criteri di accesso ai benefici previsti dalla legge e aspetti procedurali.

(d) L.r. 18 agosto 2004, n. 31 (B.U. 27 agosto 2004, n. 23)

Agevolazioni per il reperimento dei mezzi finanziari necessari all'erogazione del trattamento di fine rapporto in favore delle piccole imprese abruzzesi e dei liberi professionisti.

Ai fini del raggiungimento dell'equilibrio finanziario delle piccole imprese industriali, artigianali e di servizi, nonché dei liberi professionisti, la legge interviene con misure di agevolazione per l'accesso al credito (art. 1).

La legge definisce quindi la misura di tali agevolazioni (art. 2), il tipo di contributi (artt. 3 e 4), il regime di aiuto (art. 5).

L'art. 8 demanda alla giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente per materia, l'approvazione del regolamento di attuazione (*vedi Abruzzo, 3 del presente volume*).

(e) R.r. 15 dicembre 2004, n. 3 (B.U. 17 dicembre 2004, n. 39 bis)

Regolamento di attuazione della L.r. 31/2004 concernente: Agevolazioni per il reperimento dei mezzi finanziari necessari all'erogazione del trattamento di fine rapporto in favore delle piccole imprese abruzzesi e dei liberi professionisti.

In attuazione della legge citata nel titolo (*vedi Abruzzo, 3 d del presente volume*), il regolamento - emanato dal presidente della giunta, visto l'art. 16 del vigente statuto regionale e il verbale di approvazione del consiglio - disciplina i soggetti beneficiari (piccole imprese, definite secondo i parametri stabiliti dall'UE, e liberi professionisti iscritti all'albo ed in possesso di partita Iva); i progetti e le spese ammissibili; la misura dell'agevolazione, che può consistere in contributi in conto interesse o in conto capitale; le modalità di presentazione della domanda e altri aspetti procedurali; soggetti preposti a controlli e ispezioni; i casi di revoca del beneficio.

4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) L.r. 26 aprile 2004, n. 15 (B.U. 31 maggio 2004, n. 10 straord.)

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della regione Abruzzo (Legge Finanziaria regionale 2004).

Gli artt. 57, 59, 60, 61, 127, 128, 129, 130 e 212 contengono disposizioni in materia di agricoltura.

In particolare, l'art. 57 prevede la concessione di un contributo in conto interessi a soci di cooperative che si siano esposti con garanzie reali e personali a favore delle cooperative stesse; l'art. 59 dispone un contributo straordinario a favore dell'Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo per l'avviamento e il funzionamento del mercato ortofrutticolo di Cepagatti. Viene altresì previsto un contributo al Consorzio di garanzia collettiva fidi per il sostegno alle imprese agricole (art. 60) e si destina una somma per interventi per lo sviluppo e il potenziamento delle attività zootecniche nelle aree interne, demandando alla giunta regionale, mediante adozione di proprio atto, le disposizioni sui soggetti e le modalità di concessione dei finanziamenti (art. 61).

L'art. 127 modifica la composizione della commissione di controllo sulla corretta attuazione della l. r. 6/2001 in materia di ogm (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Abruzzo, 1.2 o*).

L'art. 128 apporta varie modifiche alla l.r. 10/2004 (*vedi Abruzzo, 1.2 a, del presente volume*), tra le quali segnaliamo la sostituzione dei commi 1 e 2 dell'art. 60. La nuova formulazione dispone che "dall'entrata in vigore dei regolamenti regionali da emanare ai sensi della presente legge cessano di trovare applicazione le disposizioni regolamentari adottate in forza delle disposizioni di legge pre-vigenti". Viene poi confermata l'abrogazione di dieci leggi regionali relative alla caccia.

L'art. 129, modificando l'art. 4 comma 4 della l.r. 10/2003 (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 3°, Abruzzo, 1.3 c*), assegna alla "regione" anziché alla "giunta regionale" la potestà di emanare il regolamento relativo alla disciplina dei danni causati dalla fauna selvatica.

L'art. 130 al comma 1 dispone la regolarizzazione dei vigneti impiantati irregolarmente tra il 1° settembre 1993 e il 31 agosto 1998, secondo modalità indicate nei commi successivi.

Infine, l'art 212 dispone che, a determinate condizioni, venga corrisposto un contributo straordinario alle imprese iscritte al compartimento di Pescara esercitanti la pesca dei molluschi bivalvi, in relazione all'eccezionale moria di vongole avvenuta nel mese di settembre 2003 e al conseguente fermo pesca disposto.

Gli artt. 71, 74 e 164, in materia di artigianato, prevedono rispettivamente: un contributo a favore dell'Ente mostra dell'artigianato della Maiella; la destinazione, a favore delle cooperative artigiane di garanzia e per l'agevolazione dell'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese industriali, di una quota parte del fondo unico per le agevolazioni alle imprese; norme relative al funzionamento delle commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

L'art. 77 prevede un contributo straordinario alle piccole imprese per promuoverne l'accesso al credito ai fini dell'erogazione del Tfr, demandando la relativa regolamentazione ad apposita legge.

L'art. 84 dispone agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

L'art. 163 interviene a modificare l'art. 44 della l.r. 16/2002 ("Interventi a sostegno dell'economia", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 2°, Abruzzo, 1.3 b*), assegnando al consiglio regionale anziché alla giunta la potestà di approvare il regolamento di attuazione contenente: le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di istruttoria e concessione delle agevolazioni, le modalità di erogazione delle somme, la documentazione da presentare, la modulistica necessaria, nonché le modalità di gestione della presente legge ed i rapporti intercorrenti tra la regione Abruzzo ed il soggetto responsabile della gestione.

(b) L.r 17 novembre 2004, n. 41 (B.U. 26 novembre 2004, n. 35)

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004) e alla l.r. 26 aprile 2004, n. 16 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 – Bilancio pluriennale 2004 – 2006 della regione Abruzzo).

L'art. 48 della presente legge fornisce l'interpretazione autentica dell'art. 2 della l.r. 10/2004 (Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente, *vedi Regioni e attività produttive, Abruzzo, 1.2 a del presente volume*). L'articolo in questione è relativo alle funzioni

amministrative. Viene precisato che al consiglio regionale, e non alla giunta, spettano funzioni di regolamentazione, e che le province sono titolari di funzioni regolamentari esclusivamente nell'ambito dei regolamenti provinciali esplicitamente previsti dalla legge in questione.

L'art. 55 modifica, fra gli altri, l'art. 7 della l.r. 56/1994, ridefinendo gli organi dei consorzi di sviluppo industriale, e inserisce l'art. 11 bis, che istituisce per ogni consorzio la consulta dei sindaci, composta dal presidente del consiglio di amministrazione del consorzio e dai sindaci di comuni di cui all'allegato A della legge modificata. A tale consulta viene assegnata la funzione di esprimere pareri consultivi in materia di programmi per la realizzazione di infrastrutture, piani revisionali economici e finanziari, bilancio di esercizio.

L'art. 57 dispone che entro 20 giorni all'entrata in vigore della presente legge la giunta regionale approvi lo statuto tipo in materia di società per azioni, in accordo con le disposizioni di legge in merito, e che entro i successivi 20 giorni i consorzi di sviluppo industriale adeguino ad esso i propri statuti. Entro lo stesso termine il consiglio regionale nomina i membri del consiglio di amministrazione e la giunta ne nomina i presidenti, nonché i membri dei collegi sindacali con relativi presidenti.

BASILICATA

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

1.1 *Plurisettoriali*

1.2 *Settoriali*

(a) *Deliberazione della giunta regionale 27 gennaio 2004, n. 151*

Adeguamento del regolamento di cui al comma 4 art. 25 della l.r. 2/1995.

Si tratta dell'adeguamento del regolamento attuativo degli Istituti faunistico-venatori, previsto dalla l.r.2/1995, per renderlo coerente con le modifiche apportate alla legge stessa dalla l.r. 14/2003.

La scheda seguente è redatta sulla base del regolamento integrale, comprensivo delle modifiche.

Il titolo I, dedicato agli ambiti territoriali di caccia, ne disciplina l'accesso e la gestione. L'art. 1 contiene la definizione di ambito territoriale di caccia, come quella "porzione di territorio agro-silvo-pastorale che residua dalla presenza sullo stesso degli Istituti e strutture di protezione della fauna selvatica, ivi compresi i territori ove anche per effetto di altre disposizioni sia vietata l'attività venatoria e altra superficie destinata a protezione delle colture agricole passibili di effettivo danno prodotto dall'attività venatoria e per altri Istituti faunistici".

Organo di gestione dell'ambito territoriale di caccia è il Comitato direttivo, cui sono dedicati gli articoli 2-6 (composizione, localizzazione della sede, funzionamento, compiti, fra cui quello di dotarsi di un regolamento per la caccia al cinghiale).

Viene quindi disciplinato il diritto di accesso nell'ambito territoriale di caccia per i cacciatori residenti e domiciliati in Basilicata e per quelli non residenti e non domiciliati (articoli 8-8 *quinquies*). Seguono (articoli 10-17) norme amministrativo-contabili.

Il titolo II riguarda le modalità di funzionamento del comitato tecnico faunistico venatorio provinciale.

Il titolo III disciplina le zone di ripopolamento e cattura, la cui costituzione è deliberata dalle singole province, e che sono gestite dalle province stesse attraverso l'istituzione di commissioni composte pariteticamente da rappresentanti dei proprietari o conduttori dei fondi e da rappresentanti dei cacciatori. Le commissioni sono tenute a presentare annualmente alla provincia una relazione tecnico-economica.

In caso di epizoozia, la commissione deve informarne tempestivamente la provincia e la ASL competente per territorio.

Infine, il titolo IV stabilisce le procedure di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio.

(b) *L.r. 26 maggio 2004, n. 11 (B.U. 27 maggio 2004, n. 39)*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10.11.1998, n. 42 - Norme in materia forestale.

Le modifiche apportate alla legge citata nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°, Basilicata, 1.1.2 a*) riguardano, in primo luogo, il comma 3 dell'art. 7, la cui nuova formulazione prevede che il programma annuale - che dà attuazione a quello pluriennale di salvaguardia e valorizzazione ambientale e forestale - predisposto dall'ufficio competente, sia approvato dal consiglio regionale su proposta della giunta.

Le altre modifiche riguardano, tra l'altro, l'art. 11, relativo al servizio antincendio. La nuova formulazione prevede che il programma annuale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi costituisca il documento unico di programmazione regionale delle relative attività della regione, e venga approvato contestualmente al programma annuale di forestazione, così da realizzare un coordinamento tra le due fasi di pianificazione.

2 *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 12 novembre 2004, n. 19 (B.U. 16 novembre 2004, n. 83)*

Regolarizzazione dei vigneti di uve da vino impiantati senza alcuna autorizzazione

La legge definisce le sanzioni per impianti effettuati senza autorizzazione (art. 1), i proventi delle quali saranno destinati ad attività inerenti lo sviluppo del settore viticolo (art. 3).

L'art. 2 riapre i termini per la presentazione di domande di regolarizzazione (60 giorni dalla emanazione delle procedure di attuazione da parte della giunta).

3 *Leggi e regolamenti di incentivazione*

4 *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

BOLZANO

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*1.1 *Plurisettoriali*1.2 *Settoriali*

(a) *Decreto del presidente della provincia 12 novembre 2004, n. 37 (B.U. 14 dicembre 2004, n. 50)*

Modifica del regolamento di esecuzione sulla protezione della selvaggina e sull'esercizio della caccia.

Il regolamento che viene modificato è il n. 18 del 6 aprile 2000.

Le modifiche riguardano le modalità della caccia al camoscio, il possesso del permesso annuale di caccia, il possesso del permesso d'ospite

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) *L.p. 8 aprile 2004, n. 1 (B.U. 20 aprile 2004, suppl. n. 1 al n. 16)*

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e norme legislative collegate (legge finanziaria 2004).

L'art. 25 della legge in esame modifica l'art. 8 della l.p.18/1991 (Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali), mediante il rimando alla normativa specifica dei territori soggetti a determinati vincoli e del parco nazionale dello Stelvio, ove più restrittiva.

L'art. 33 modifica marginalmente la l.p. 3/1981 (Ordinamento dell'artigianato e della formazione professionale artigiana).

L'art. 38 infine modifica la l.p. 10/1999 (Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°, 1.3 b*), inserendo l'art. 5 *sexies*, relativo alle macellazioni domiciliari, alla destinazioni delle carni ottenute (utilizzabili per il solo consumo familiare), e allo smaltimento dei residui della macellazione.

(b) *L.p. 23 luglio 2004, n. 4 (B.U. 24 agosto 2004, suppl. n. 1 al n. 34)*

Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2004 e per il triennio 2004-2006.

L'art. 23 della presente legge modifica la l.p. 21/1996 (Ordinamento forestale), mediante l'inserimento del capo VI, dedicato ai materiali forestali di moltiplicazione. Esso demanda alla provincia la disciplina, attraverso un regolamento di esecuzione, della commercializzazione di questi materiali, sulla base dei principi qui fissati.

L'art. 24 modifica ulteriormente la l.p. 10/1999 (Disposizioni urgenti nel settore dell'agricoltura, vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 1°, 1.3 b), in cui viene inserito l'art. 5 *septies*, che demanda alla provincia la disciplina, mediante regolamento di esecuzione, delle modalità e dei criteri per il riconoscimento, il controllo e la vigilanza delle organizzazioni di produttori.

CALABRIA

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*1.1 *Plurisettoriali*1.2 *Settoriali*2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 23 febbraio 2004, n. 5 (B.U. 26 febbraio 2004, suppl. str. n. 6)*

Norme per l'individuazione dei prodotti a base di latte e/o tradizionalmente fabbricati.

Al fine di individuare i prodotti a base di latte storicamente riconosciuti oppure fabbricati con metodi tradizionali, la regione accerta che la loro produzione avvenga in base a tali metodi da almeno 25 anni.

Vengono quindi individuati ed elencati 35 prodotti, ognuno dei quali è oggetto di un allegato in cui sono riportati tecnologie di lavorazione, tempi di stagionatura, calendario di produzione, attrezzatura storica usata, caratteristiche del prodotto finito, area di produzione, altre note.

L'autorizzazione alla produzione e alla vendita viene concessa dall'autorità sanitaria locale competente per territorio, previa verifica del possesso di determinati requisiti.

L'immissione sul mercato deve essere corredata dai dati identificativi del prodotto, riportati sull'etichetta.

(b) *L.r. 13 ottobre 2004, n. 21 (B.U. 19 ottobre 2004, suppl. str. n. 2)*

Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità - Istituzione del distretto agroalimentare di qualità di Sibari.

Le finalità della legge consistono nel valorizzare, sostenere e promuovere il consolidamento e lo sviluppo dei sistemi produttivi locali, individuati quali distretti rurali e distretti agroalimentari di qualità, mediante interventi regionali. A tal fine la regione, attraverso la programmazione negoziata, coordina gli strumenti di politica agraria e rurale (art. 1).

Seguono (art. 2) le definizioni di distretti rurali, distretti agroalimentari di qualità, filiera e segmento di filiera agroalimentare, da cui discendono i requisiti per l'individuazione dei distretti stessi, affidata al consiglio regionale, su proposta delle organizzazioni professionali provinciali e/o regionali e dei soggetti previsti dall'art. 1 della l.r. 13/1983 (almeno 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni della regione; ogni consiglio comunale di comune capoluogo di provincia; almeno tre consigli comunali; ogni consiglio provinciale).

Gli artt. 6 e 7 dispongono rispettivamente l'istituzione della società di distretto - soggetto giuridico rappresentativo dell'economia del distretto - e del comitato di distretto, con funzioni di coordinamento politico-amministrativo.

L'art. 8 istituisce il distretto agroalimentare di qualità di Sibari, costituito dai territori dei comuni indicati all'art. 9 in quanto in possesso di adeguati requisiti.

(c) L.r. 13 ottobre 2004, n. 22 (B.U. 19 ottobre 2004, suppl. str. n. 2)

Istituzione dei distretti rurali e agroalimentari di qualità in Calabria.

In base alla presente legge, la giunta regionale è delegata, previa acquisizione del parere vincolante della commissione consiliare competente, alla istituzione di nuovi distretti rurali e agroalimentari di qualità in Calabria, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

(d) L.r. 13 ottobre 2004, n. 23 (B.U. 19 ottobre 2004, suppl. str. n. 2)

Norme per la salvaguardia del cedro di Calabria e per l'istituzione del Consorzio per la tutela del cedro.

La legge si propone il sostegno della filiera cedricola, intervenendo su tre versanti: quello della tutela dell'ambiente e del paesaggio, quello della valorizzazione delle funzioni produttive e gestionali della coltura del cedro, quello delle condizioni economiche e sociali delle popolazioni interessate (art. 1).

La regione si avvale del Consorzio del cedro di Calabria, già operante nel settore (art. 3).

Gli articoli successivi (4-10) disciplinano le finalità, le funzioni e gli organi del Consorzio.

Esso è sottoposto alla vigilanza della regione (art. 11).

(e) L.r. 12 novembre 2004, n. 27 (B.U. 17 novembre 2004, suppl. str. n. 1)

Azioni a sostegno di uno sviluppo dell'economia ittica della Calabria compatibile con l'obiettivo di valorizzazione della fascia costiera marina.

L'art. 1 della legge ne espone le finalità: "La regione Calabria, al fine di valorizzare il proprio patrimonio costiero, promuove politiche di sviluppo delle risorse del mare, nei settori di sua specifica competenza ed in quelli riguardanti infrastrutture strettamente collegate con il territorio, allo scopo di inserire l'economia ittica nel più vasto contesto dell'alimentazione e di incrementare il comparto per creare occupazione e ricchezza, tutelare la qualità dei prodotti ittici, la salute del consumatore ed inoltre, favorire la valorizzazione e protezione della fascia costiera marina anche attraverso la costituzione di consorzi di gestione della piccola pesca artigianale, la sua interazione con il sistema produttivo regionale e la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel comparto stesso, attua un sistema di interventi e risorse finanziarie in armonia con le disposizioni comunitarie e nazionali".

La regione favorisce "la costituzione di un adeguato habitat naturale per lo sviluppo della flora e della fauna autoctona, attuando, sui fondali costieri, una adeguata allocazione degli scafi rinvenienti dagli sbarchi di immigrati clandestini, previa opera di bonifica" (art. 2).

In questo quadro, la regione si dota di vari strumenti di intervento: il Tavolo istituzionale per le politiche regionali della pesca e dell'acquacoltura (Tavolo azzurro), presso la presidenza della giunta regionale e presieduto dall'assessore all'agricoltura e pesca, per la determinazione degli obiettivi generali e per una concertazione

permanente; il Comitato tecnico regionale della pesca, presieduto dall'assessore all'agricoltura e pesca; la Commissione consultiva regionale della pesca, il cui regolamento - da emanarsi con successivo atto della giunta - ne disciplina competenze, modalità di funzionamento, criteri per la nomina dei partecipanti; l'Osservatorio regionale della pesca e acquacoltura, con funzioni di programmazione e gestione delle relative attività, il cui regolamento sarà emanato con atto successivo della giunta; i Distretti di pesca, che hanno il compito di assicurare la gestione razionale delle risorse biologiche (art. 3).

L'art. 4 elenca nel dettaglio le possibili finalità degli aiuti alle attività di servizio e supporto organizzativo ai sistemi produttivi, concessi secondo modalità attuative da definirsi con atti del presidente della giunta regionale.

L'art. 5 prevede l'istituzione di una Agenzia per lo sviluppo, quale strumento finanziario a supporto dello sviluppo delle imprese del settore ittico.

La regione incentiva l'occupazione dei giovani e l'imprenditoria femminile mediante l'erogazione di prestiti o altre agevolazioni (art. 6).

L'art. 7 prevede la concessione di aiuti finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali mediante riconversione del comparto spadare calabrese verso attività innovative. Gli articoli da 8 a 11 disciplinano la concessione di questi aiuti.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.r. 16 marzo 2004, n. 10 (B.U. 16 marzo 2004, suppl. str. n. 2)*

Interventi a sostegno degli agricoltori calabresi.

L'art. 1 della legge modifica l'art. 5, comma 3, della l.r. 14/1998 ("Ristrutturazione finanziaria delle imprese agricole", *vedi Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Calabria, 1.3 a), relativo all'ammortizzamento dei finanziamenti dei beneficiari.

(b) *L.r. 14 aprile 2004, n. 12 (B.U. 16 aprile 2004, n. 7, suppl. str. n. 1)*

Fondo di garanzia per favorire l'accesso al credito delle imprese artigiane.

Ai fini di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese artigiane, la regione attua interventi di garanzia attraverso la costituzione del fondo regionale di garanzia, la cui gestione viene affidata a Fidart Calabria, consorzio regionale unitario dell'artigianato calabrese.

4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

CAMPANIA

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*
 - 1.1 *Plurisettoriali*
 - 1.2 *Settoriali*
2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*
3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) R.r 23 dicembre 2004, n. 2 (B.U. 28 dicembre 2004, n. 65)

Regolamento di applicazione dell'art. 23 della legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 – Fondo di rotazione per l'acquisizione, infrastrutturazione e cessione di aree attrezzate per le attività produttive.

Il fondo di rotazione, istituito dalla legge citata nel titolo, tende a promuovere la creazione di nuovi insediamenti produttivi e/o ampliamento di quelli esistenti, allo scopo di supportare i processi di sviluppo territoriale della regione (art. 1).

L'art. 2 elenca i beneficiari del finanziamento: Enti di gestione dei contratti d'area, Enti di gestione dei patti territoriali, consorzi di sviluppo industriale, consorzi o società consortili previsti dalla l.r.16/1998, soggetti pubblici, società di trasformazione urbana, società a capitale misto con controllo pubblico, "che perseguono lo scopo di acquisire e valorizzare aree a destinazione industriale".

L'art. 3 determina la misura del finanziamento, la durata, i casi di esclusione da esso, e contiene la definizione di "area dismessa".

L'art. 4 determina le spese ammissibili. Le modalità di presentazione delle domande e l'iter istruttorio delle stesse sono disciplinati rispettivamente agli articoli 5 e 6, mentre le modalità di concessione ed erogazione del finanziamento e la restituzione dello stesso sono oggetto degli articoli 7 e 8.

Le garanzie richieste per il finanziamento, rispettivamente per gli enti di diritto privato e per quelli di diritto pubblico sono specificate all'art. 9.

Le anticipazioni del fondo sono cumulabili con altre forme di contributo o finanziamento agevolato, nei limiti stabiliti dall'Unione Europea.

4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

EMILIA ROMAGNA

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*1.1 *Plurisettoriali*1.2 *Settoriali*(a) *L.r. 20 gennaio 2004, n. 2 (B.U. 20 gennaio 2004, n. 9)***Legge per la montagna**

La disciplina contenuta nella presente legge si articola in cinque titoli. Il primo è dedicato alle definizioni delle politiche per la montagna, di cui vengono esplicitati gli obiettivi: il contrasto di fenomeni di spopolamento, l'integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale, la garanzia di servizi pubblici essenziali e di utilità sociale, la salvaguardia ambientale e paesaggistica e delle identità locali, la difesa idrogeologica del territorio, interventi di forestazione, promozione dell'iniziativa privata e dell'associazionismo tra comuni e comunità montane.

Quale strumento di attuazione viene indicata la programmazione negoziata, oggetto del titolo II della presente legge, che si realizza mediante intese istituzionali di programma, a loro volta attuate attraverso accordi quadro. Inoltre, le comunità montane "individuano forme di partecipazione atte a garantire la consultazione della società civile nell'ambito della definizione dei contenuti delle proposte di intesa istituzionale e di accordo quadro, assicurando la compiuta valutazione degli esiti di tale consultazione".

Il titolo III disciplina i finanziamenti regionali per la montagna, regolando al capo I la partecipazione della regione alla programmazione negoziata - attraverso un programma regionale definito dal consiglio e un programma attuativo annuale approvato dalla giunta - e al capo II i trasferimenti regionali alle comunità montane per lo sviluppo della montagna.

Il titolo IV contiene disposizioni in materia di servizi pubblici e di attività imprenditoriali: organizzazione dei servizi scolastici, coordinamento dei servizi di trasporto, sviluppo dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici, accordi interprofessionali per il settore delle produzioni forestali, interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria nelle zone montane, promozione e valorizzazione dei prodotti tipici e del patrimonio culturale, ambientale e paesaggistico, agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori, promozione di nuove imprese, contributi per piccole opere e attività di riassetto idrogeologico realizzate da imprenditori agricoli.

Il titolo V, oltre a prevedere la copertura finanziaria, dispone alcune modifiche a leggi regionali precedenti ed abroga la L.r. 22/1997 (Ordinamento delle comunità montane e disposizioni a favore della montagna).

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*(a) *L.r. 20 gennaio 2004, n. 3 (B.U. 20 gennaio 2004, n. 10)*

Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31.

Finalità della legge è la disciplina della "profilassi, produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali, ai fini della tutela fitosanitaria, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa comunitaria e nazionale e comunque nel rispetto delle norme statali in materia di profilassi internazionale" (art. 1).

Gli articoli da 2 a 6 e 12 disciplinano l'autorizzazione - rilasciata dalla struttura fitosanitaria regionale, le cui funzioni sono elencate all'art. 8 - necessaria per le attività di produzione e commercio dei vegetali e prodotti vegetali.

Il consiglio regionale con apposito regolamento istituisce la certificazione di controllo volontario genetico e sanitario per singole specie interessanti il settore vivaistico (art. 7). Agli ispettori sanitari ed agli agenti accertatori, le cui funzioni sono disciplinate all'art. 9, spettano la vigilanza ed il controllo sul rispetto della presente legge (art. 10). Le sanzioni sono contemplate all'art. 11.

L'art. 13 istituisce la tassa fitosanitaria, dovuta dall'importatore. Tale tassa diviene applicabile successivamente ad apposito decreto del presidente della giunta regionale, sulla base di un accordo interregionale che ne fissi una data comune di entrata in vigore, ma comunque non oltre il 1° gennaio 2005.

(b) L.r. 9 febbraio 2004, n. 4 (B.U. 9 febbraio 2004, n. 20)

Disciplina della movimentazione di ovini e caprini a scopo di pascolo.

La disciplina della presente legge risponde allo scopo di prevenire il rischio di diffusione di malattie trasmissibili attraverso il pascolo (art. 1).

Le norme prevedono determinate modalità di movimentazione, soggetta ad autorizzazione sanitaria, concessa dal sindaco su parere della Asl competente per territorio (art. 2); l'identificazione degli animali (art. 3); controlli sanitari (art. 4); documentazione di accompagnamento degli animali che vengono trasportati con automezzo (art. 5); sanzioni (art. 6).

(c) L.r. 22 novembre 2004, n. 25 (B.U. 22 novembre 2004, n. 158)

Norme in materia di organismi geneticamente modificati

La legge, sulla base del principio di precauzione previsto nel Trattato della Comunità Europea, disciplina l'uso di organismi geneticamente modificati "avendo cura di preservare le risorse genetiche del territorio e di tutelare efficacemente le produzioni agricole ed alimentari, che fanno della identità, originalità, naturalità un valore culturale, economico e commerciale non compromettibile" (art. 1).

Fino alla data di scadenza fissata dalla normativa nazionale per l'adozione del piano regionale per la coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e biologiche, e nelle more della fissazione delle soglie di tolleranza comunitarie per la presenza accidentale di organismi geneticamente modificati nelle sementi e nei materiali di moltiplicazione, è vietato coltivare vegetali e allevare animali geneticamente modificati (art. 2).

La regione si propone di sviluppare la ricerca e la sperimentazione nel settore delle biotecnologie, ed istituisce il comitato scientifico per le biotecnologie in agricoltura (art. 3).

Gli articoli 4 e 5 contengono norme a difesa delle produzioni di qualità e regolamentate, e relative all'esclusione dall'accesso ai marchi di qualità.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*
4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

FRIULI-VENEZIA GIULIA

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*1.1 *Plurisettoriali*

(a) *L.r. 4 giugno 2004, n. 18 (B.U. 9 giugno 2004, n. 23)*

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive.

Questa legge consiste sostanzialmente in modifiche a leggi precedenti. In particolare, vengono tra l'altro modificate (art. 1) la l.r. 22/1982, "Norme in materia di forestazione", relativamente al rilascio dell'autorizzazione in caso di trasformazione urbanistica ed edilizia, o comunque comportante trasformazione nell'uso dei boschi e di fondi; dall'art. 4 viene modificata la l.r. 20/2000 in materia di patrimonio forestale (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Friuli Venezia Giulia, 1.1.2 a, già modificata dall'art. 19 della l.r. 13/2002, per la quale vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°*, Friuli Venezia Giulia, 1.4 c), in cui all'art. 1 viene introdotto il comma 41 bis: per promuovere la valorizzazione ambientale ed economica del patrimonio forestale, la regione può ricorrere alla vendita diretta o alla cessione gratuita del materiale legnoso di sua proprietà fino ad un volume della massa legnosa di dieci metri cubi, oltre il quale deve ricorrere a trattativa privata, previa gara.

Viene modificata la l.r. 25/1996 in materia di agriturismo, mediante l'inserimento all'art. 2 del comma 6 bis, relativo al diritto di ormeggio di mezzi nautici negli spazi portuali riservati alle imbarcazioni e natanti da pesca e da lavoro, su richiesta della aziende agrituristiche (art. 8).

All'art. 7 della l.r. 1/2003 (legge finanziaria 2003, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°*, Friuli Venezia Giulia, 1.4 a) vengono sostituiti i commi 89, 90 e 91, nella cui nuova formulazione si prevede che "al fine di garantire l'applicazione del sistema integrato di gestione e controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 3508/1992 del Consiglio, del 27 novembre 1992, alla misura F-Misure agroambientali del piano di sviluppo rurale, l'amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'organismo pagatore individuato per l'erogazione degli aiuti cofinanziati anche le risorse necessarie per l'erogazione degli aiuti aggiuntivi del piano medesimo".

L'art. 11 contiene una serie di disposizioni relative al vincolo di destinazione che si applica sui beni oggetto di contribuzione nell'ambito dell'iniziativa comunitaria Leader+ (2000-2006).

L'art. 15 prevede che un apposito regolamento introduca elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione delle procedure di verifica circa la quantificazione dei danni causati alle aziende da avversità atmosferiche, ai fini della concessione delle sovvenzioni.

L'art. 16 istituisce un programma di interventi a favore delle imprese agricole in difficoltà, nel rispetto degli "Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà".

Viene modificata la l.r. 22/2002 (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli Venezia Giulia, 1.3 a*), concernente emergenze in agricoltura, inserendo all'art. 2 il comma 3 *bis*, in cui viene previsto il rispetto della disciplina comunitaria in materia di concorrenza ed in particolare in materia di aiuti di Stato nel caso di indennizzi ad aziende agricole danneggiate da avversità o calamità naturali, e da inquinamento da ogm (art. 22).

L'art. 23 prevede un sostegno regionale alle scuole per le spese di noleggio di mezzi di trasporto necessari per accompagnare gli studenti nella fattorie didattiche (aziende agricole che, oltre all'attività produttiva, svolgano anche attività divulgativa ed informativa). Vengono previste inoltre, a cura della regione, iniziative formative a favore di dette fattorie didattiche, in base ad un regolamento regionale, su deliberazione della giunta.

L'art. 27 modifica in vari punti la l.r. 30/1999 (Gestione ed esercizio dell'attività venatoria, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Friuli Venezia Giulia, 1.2 n*).

L'art. 31 sostituisce il comma 1, art. 9, della l.r. 11/2003 (Disciplina generale in materia di innovazione, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Friuli Venezia Giulia, 1.1.1 a*), che nella nuova formulazione prevede che l'amministrazione regionale promuova la realizzazione e lo sviluppo di parchi scientifici e tecnologici e incubatori di imprese mediante la concessione di contributi agli enti gestori.

La legge regionale 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli Venezia Giulia, 1.1.2 a*) viene modificata e interpretata in vari punti dall'art. 32 della legge in esame.

L'art. 35 modifica ed integra l'art. 11 della l.r. 3/2001 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Friuli Venezia Giulia, 1.2 s*), riguardo all'iter procedimentale delle domande mediante conferenza di servizi.

In tema di vigilanza da parte della regione sull'attività delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, e di controllo sui loro organi, all'art. 45 viene abrogata la relativa legge regionale 5/1966, mentre l'art. 43 dispone l'obbligo per le suddette Camere di trasmettere alla regione l'elenco di tutte le deliberazioni adottate, con l'indicazione sommaria del contenuto, nonché una relazione annuale sull'attività; l'obbligo per il collegio dei revisori dei conti di trasmettere una relazione annuale sulla gestione amministrativa e finanziaria; la facoltà del presidente della regione di richiedere atti e notizie e di disporre accertamenti ed ispezioni. L'art. 44 infine indica i casi di scioglimento del consiglio camerale con decreto del presidente della regione.

1.2 Settoriali

(a) Decreto del presidente della regione 2 marzo 2004, n. 47/Pres. (B.U. 24 marzo 2004, n. 12)

Approvazione modifica al Regolamento di esecuzione di cui agli articoli 9, 11, 14, 15, 23 e 40 della legge regionale 12/2002 recante "Disciplina organica dell'artigianato".

La presente disposizione abroga l'art. 14 del regolamento citato nel titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli Venezia Giulia, 1.1.2 c*), attuativo della l.r. 12/2002

(vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 2°, *Friuli Venezia Giulia*, 1.1.2 a). L'articolo 14, riguardante la medicina alternativa, viene abrogato in considerazione delle sue difficoltà interpretative ed applicative, e tenendo conto dell'esistenza di proposte di legge dirette a disciplinare in modo organico il settore.

(b) *Decreto del presidente della regione 7 maggio 2004, n. 147/Pres.. (B.U. 3 giugno 2004, n. 22)*

Modifiche al regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 12/2000.

Il comma 3 dell'art. 4 del citato regolamento (n. 436/Pres. del 1 dicembre 2000, attuativo della l.r. 12/2000, per la quale vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 1°, *Friuli - Venezia Giulia*, 1.2 q) viene abrogato. Esso disponeva che le zone riservate non possono costituire riserva di raccolta a pagamento.

Dello stesso art. 4 viene sostituito il comma 8, che nella nuova formulazione così recita: "I Comuni dei territori montani che, per il rispetto di usi e consuetudini locali e per tutelare l'economia turistica, intendono riservare la raccolta dei funghi solo ai residenti ed ai titolari di permesso temporaneo, presentano domanda alla Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali entro il 31 marzo di ogni anno".

Il nuovo comma 2 dell'art. 6 limita il numero dei familiari del titolare dell'autorizzazione o del permesso alla raccolta di funghi, ai quali è consentita la raccolta.

Infine, all'art. 15 è aggiunto il comma 2 bis, che dispone che gli introiti derivanti dal rinnovo della autorizzazioni siano devoluti ai comuni montani, con esclusione di quelli al cui interno siano istituite riserve di raccolta a pagamento, superiori ad una determinata superficie.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 24 marzo 2004, n. 8 (B.U. 31 marzo 2004, n. 13)*

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale.

La presente legge trasforma l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale – ERSA, istituita con l.r. 24/2002 (vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 2°, *Friuli Venezia Giulia*, 1.2 h). La nuova Agenzia, dalla stessa denominazione, "è ente funzionale della regione preposto all'assistenza tecnico-scientifica, alla sperimentazione e ricerca, alla formazione e all'aggiornamento per il trasferimento dell'innovazione, alla divulgazione, alla promozione dei marchi di qualità nonché alla certificazione della qualità nel settore dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura" e opera quale strumento di raccordo tra le esigenze del settore produttivo e i soggetti attivi nell'ambito della ricerca, della sperimentazione e dell'innovazione (art. 1).

L'art. 2 definisce le funzioni regionali nei confronti dell'ERSA (definizione degli indirizzi, nomina degli organi, definizione degli assetti organizzativi e della dotazione organica, approvazione del regolamento, vigilanza e controllo), mentre l'art. 3 attribuisce all'ERSA compiti di organizzazione, coordinamento e gestione dei servizi tecnici di sviluppo del settore, anche in collaborazione con gli istituti di ricerca e le università della regione.

Gli organi dell'ERSA (direttore generale, collegio dei revisori contabili) nonché le loro competenze sono definiti dagli articoli 4, 5, 6 e 7.

In base all'art. 8, l'assessore regionale alle risorse agricole, nella definizione delle politiche di settore, attiva strumenti operativi di concertazione.

Espleta funzioni di consulenza verso la giunta regionale nella definizione degli indirizzi per lo sviluppo e il coordinamento delle attività istituzionali dell'ERSA il Comitato per lo sviluppo agricolo, istituito all'art. 9, che ne definisce anche la composizione.

La dotazione finanziaria dell'ERSA (art. 10), oltre che dai proventi propri, o da lasciti, donazioni, sovvenzioni da privati, è costituita da finanziamenti regionali, statali e comunitari. La gestione economica e il patrimonio dell'agenzia sono regolati all'art. 11. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il consuntivo, il programma annuale di attività e il regolamento per il funzionamento e le prestazioni esterne, sono soggetti all'approvazione della giunta, secondo la procedura indicata all'art. 12.

Gli articoli 13 e 15 contengono norme relative al personale.

Le attività di agrometeorologia e assistenza tecnica, già assegnate al Centro servizi agrometeorologici del Friuli Venezia Giulia, in considerazione della loro rilevanza vengono attribuite all'Agenzia regionale per la protezione ambientale – ARPA (art. 16); lo stesso articolo dispone la messa a disposizione dell'ERSA da parte dell'ARPA di personale, attrezzature, beni mobili della precedente ERSA e del CSA, per lo svolgimento di assistenza tecnica al comparto agricolo.

Le competenze del già ERSA non attribuite al nuovo, sono ripartite all'amministrazione regionale con deliberazione della giunta, su proposta congiunta dell'assessore al personale e di quello delle risorse agricole, naturali e forestali (art. 18).

Seguono (art 19) una serie di abrogazioni di norme incompatibili con la legge in esame, fra cui l'intera l.r. 24/2002 (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli Venezia Giulia, 1.2 h*), istitutiva della precedente agenzia dallo stesso nome.

(b) Decreto del presidente della regione 30 marzo 2004, n. 95/Pres. (B.U. 14 aprile 2004, n. 15)

Regolamento recante criteri e modalità per l'autorizzazione della pesca di novellame da allevamento per l'anno 2004, nelle acque della laguna di Marano-Grado.

L'art. 1 del presente regolamento disciplina il periodo della pesca, la lunghezza delle reti, il divieto di usare imbarcazioni a motore, i mezzi di trasporto; gli articoli 2 e 3 disciplinano le modalità per le domande di autorizzazione da parte delle ditte interessate, e il rilascio di tali autorizzazioni.

(c) Decreto del presidente della regione 17 giugno 2004, n. 198/Pres.. (B.U. 21 luglio 2004, n. 29)

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale viticolo.

I regolamenti citati nel titolo riguardano l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo.

L'art. 2 contiene una serie di definizioni (azienda viticola, diritto di impianto, potenziale produttivo, superficie vitata, ecc.), mentre l'art. 3 dispone in merito alle domande per la variazione del potenziale produttivo viticolo.

La gestione del potenziale viticolo è oggetto del capo II del regolamento, che disciplina all'art. 4 l'estirpo dei vigneti, all'art. 5 le limitazioni all'impianto o reimpianto di vigneto, all'art. 6 il diritto di nuovo impianto, l'impianto di vigneto a fini particolari (piante madri per marze, art. 7; ricerca e/o sperimentazione viticola, art. 8).

Gli articoli da 9 a 12 sono relativi a diversi casi di diritto di impianto.

L'art. 13 esonera i produttori di uve da vino per il consumo familiare dall'obbligo di chiedere alcuna autorizzazione, e vieta la commercializzazione di tale produzione.

L'art. 14 disciplina la riserva regionale dei diritti di impianto.

Per il consolidamento del potenziale viticolo regionale e per mantenere l'equilibrio tra questo e la capacità di trasformazione, viene sospeso il premio per l'abbandono definitivo di superfici vitate previsto dall'art. 8 del regolamento (CE) 1493/1999.

L'art. 16 consente ai produttori di vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1998 in violazione del regolamento (CEE) 822/1987 di produrre vino da commercializzare, purché abbiano ottenuto la deroga in esso prevista, da richiedere entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

L'art. 17 definisce le sanzioni per violazioni varie.

Annualmente vengono effettuati controlli su un campione di aziende non inferiore al 5% (art. 18).

L'ERSA – Servizio vitivinicoltura – predispone un registro delle domande e dei provvedimenti adottati in relazione a vari diritti di impianto (art. 19), nonché la modulistica necessaria ai fini dell'attuazione del presente regolamento (art. 21).

Viene infine abrogato il regolamento preesistente relativo all'applicazione del regolamento CE citato nel titolo.

(d) Decreto del presidente della regione 19 luglio 2004, n. 240/Pres.. (B.U. 18 agosto 2004, n. 33)

Regolamento per la tenuta del Registro volontario regionale e per l'iscrizione in esso delle risorse genetiche autoctone della regione Friuli Venezia Giulia, in applicazione della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11.

In attuazione della legge citata nel titolo (*v. Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.2 d*), relativa alla tutela delle risorse genetiche autoctone, il presente regolamento stabilisce criteri e modalità per la tenuta del Registro e per l'iscrizione in esso delle specie, razze, varietà, popolazioni, cultivar, ecotipi e cloni.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) Decreto del presidente della regione 21 gennaio 2004, n. 10/Pres.. (B.U. 18 febbraio 2004, n. 7)

Approvazioni modifiche al “Regolamento recante i criteri di priorità per la concessione dei contributi a sostegno della realizzazione e manutenzione delle strade vicinali e interpoderali, previsti dall'articolo 6, comma 14, della legge regionale 2/2000”.

La modifica al regolamento citato riguarda l'aliquota di contributo concedibile, che viene fatta pari al 95% della spesa necessaria.

(b) Decreto del presidente della regione 27 gennaio 2004, n. 14/Pres. (B.U. 25 febbraio 2004, n. 8)

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della diabrotica del mais (*diabrotica virgifera virgifera* LeConte).

In attuazione dell'art. 1, comma 2, della l.r. 22/2002 (*v. Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.3 a*), che ha istituito un fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura, il presente regolamento disciplina il programma regionale di interventi.

Tale programma (art. 3) prevede azioni di monitoraggio, di eradicazione della diabrotica attraverso l'adozione delle misure agronomiche e fitosanitarie indicate dal Servizio Fitosanitario regionale, ed aiuti finanziari compensativi delle perdite di reddito derivanti da divieti di coltivazione del mais e da azioni di lotta diretta al parassita.

L'art. 4 definisce le competenze del Servizio Fitosanitario, del suo direttore, nonché del direttore regionale delle Risorse agricole, naturali e forestali.

L'art. 5 stabilisce l'ammontare e i beneficiari dei contributi.

All'art. 6 è previsto che il Servizio Fitosanitario regionale possa concedere deroghe ai vincoli imposti, in relazione all'andamento stagionale e alla dinamica biologica del parassita.

Gli artt. 7 e 8 disciplinano rispettivamente le procedure amministrative e le priorità nella concessione dei contributi.

(c) Decreto del presidente della regione 5 marzo 2004, n. 54/Pres. (B.U. 7 aprile 2004, n. 14)

Regolamento di esecuzione dell'art. 6 della legge regionale 18/2003 riguardante la promozione all'estero di comparti produttivi.

Il regolamento disciplina le modalità e fissa i criteri di concessione dei contributi previsti dall'art. 6 della legge citata nel titolo (*v. Regioni e attività produttive, vol. 3°, Friuli-Venezia Giulia, 1.3 ag*) "a favore di consorzi o società consortili che non svolgono attività commerciale di prodotto e non hanno fini di lucro, di cui facciano parte in maggioranza imprese industriali con stabilimento in regione, finalizzati alla promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore" (art. 1).

Vengono quindi definiti le iniziative ammesse a contributo, le spese ammissibili, le modalità di presentazione delle domande e la documentazione da allegare, la misura dei contributi, i punteggi e i criteri per redigere la graduatoria tra le domande, la concessione dei contributi e di eventuali anticipazioni, il reinserimento in una graduatoria successiva delle domande rimaste inevase, la possibilità di modificare in corso d'opera il programma su cui si è ottenuto il contributo e di ridurre la spesa (articoli da 2 a 12).

(d) Decreto del presidente della regione 5 marzo 2004, n. 55/Pres. (B.U. 7 aprile 2004, n. 14)

Regolamento di esecuzione della legge regionale 2/1992, Capo VIII, come sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 18/2003 in materia di internazionalizzazione delle PMI.

La legge regionale 18/2003 (v. *Regioni e attività produttive*, vol. 3°, *Friuli-Venezia Giulia*, 1.3 ag) ha completamente sostituito il Capo VIII (Disciplina della programmazione della politica industriale) della legge 2/1992 con un nuovo Capo VIII (Incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero). Il presente regolamento disciplina le modalità e fissa i criteri per la concessione dei contributi da esso previsti in materia di incentivi alle PMI industriali e di servizio alla produzione per l'attuazione dei suddetti programmi, che devono rispettare le condizioni contenute dal regolamento CE 70/2001 (articoli 1 e 2).

Vengono definiti i soggetti beneficiari, le spese ammesse a contributo, le modalità di presentazione delle domande, la documentazione da allegare ad esse, la misura del contributo, i punteggi e i criteri per redigere la graduatoria tra le domande, la concessione dei contributi e di eventuali anticipazioni, il reinserimento in una graduatoria successiva delle domande rimaste inevase, la possibilità di modificare in corso d'opera il programma su cui si è ottenuto il contributo e di ridurre la spesa (articoli da 3 a 14).

(e) Decreto del presidente della regione 15 marzo 2004, n. 73/Pres. (B.U. 28 aprile 2004, n. 17)

Modifiche al “Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere gli investimenti aziendali” approvato con D.P.Reg. n. 131/Pres. di data 16 maggio 2003 ed al “Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per sostenere le esigenze di credito a breve termine delle imprese” approvato con D.P.Reg. n. 133/Pres. di data 16 maggio 2003.

Una modifica al primo dei due regolamenti citati nel titolo (per il quale vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 3°, *Friuli-Venezia Giulia*, 1.3 i), che al comma 2 dell'art. 3 stabiliva il divieto di cumulo delle agevolazioni con altri benefici concessi per la stessa iniziativa, consiste nell'introduzione della possibilità di cumulare gli incentivi con quelli relativi alle garanzie concesse dai Consorzi Garanzia Fidi tra le imprese artigiane della regione a titolo di “de minimis” alle imprese beneficiarie dei contributi.

La seconda modifica consiste nell'introduzione dell'art. 11 bis, che prevede che la concessione dei contributi alle imprese sia subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla domanda, resa dal rappresentante legale dell'azienda e attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro.

Identiche modifiche sono apportate al secondo dei due regolamenti citati nel titolo (per il quale vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 3°, *Friuli-Venezia Giulia*, 1.3 m).

(f) Decreto del presidente della regione 15 marzo 2004, n. 74/Pres. (B.U. 5 maggio 2004, n. 18)

Modifiche ed integrazioni al “Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi finalizzati a promuovere l’artigianato artistico “ approvato con decreto del Presidente della regione 18 marzo 2003, n. 70/Pres.

L’art. 1 del regolamento citato (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Friuli-Venezia Giulia, 1.3 h*) viene integrato con l’estensione delle attività oggetto dell’incentivo: oltre a quelle dell’artigianato artistico, anche quelle dell’artigianato tradizionale e dell’abbigliamento su misura.

Viene inoltre introdotto l’art. 9 bis, che prevede che la concessione dei contributi alle imprese sia subordinata all’autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla domanda, resa dal rappresentante legale dell’azienda e attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, pena la decadenza dal beneficio o la restituzione di quanto eventualmente già erogato.

(g) Decreto del presidente della regione 19 marzo 2004, n. 78/Pres. (B.U. 5 maggio 2004, n. 18)

Modifica al “Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane dei finanziamenti per ricerca, sviluppo e trasferimento tecnologico ai sensi dell’articolo 53 bis, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 12/2002” approvato con D.P.Reg. n. 362/Pres. di data 10 ottobre 2003.

La modifica al regolamento di applicazione della legge 12/2002 (Disciplina organica dell’artigianato, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.2 a*) consiste nell’inserimento dell’art. 7 bis, concernente la sicurezza sul lavoro, che prevede che la concessione dei contributi alle imprese sia subordinata all’autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla domanda, resa dal rappresentante legale dell’azienda e attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, pena la decadenza dal beneficio o la restituzione di quanto eventualmente già erogato.

(h) Decreto del presidente della regione 19 marzo 2004, n. 79/Pres. (B.U. 5 maggio 2004, n. 18)

Modifiche al “Regolamento concernente misure di aiuto e criteri e modalità per la concessione alle imprese artigiane di contributi per facilitare l’accesso al commercio elettronico”, approvato con decreto del Presidente della regione 18 marzo 2003, n. 69/Pres.

Vengono apportate due modifiche al regolamento citato nel titolo (per il quale vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Friuli-Venezia Giulia, 1.3 g*). La prima consiste nella sostituzione dell’art. 8, che nella nuova formulazione specifica che in caso di inosservanza dei termini previsti per la conclusione dell’iniziativa finanziata e per la presentazione della relativa rendicontazione, il beneficiario decade dal beneficio concesso, salvo l’accoglimento di motivata richiesta di proroga.

La seconda modifica consiste nell’introduzione dell’art. 9 bis (sicurezza sul lavoro), che prevede che la concessione dei contributi alle imprese sia subordinata

all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla domanda, resa dal rappresentante legale dell'azienda e attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, pena la decadenza dal beneficio o la restituzione di quanto eventualmente già erogato.

(i) Decreto del presidente della regione 31 marzo 2004, n. 99/Pres. (B.U. 5 maggio 2004, n. 18)

Regolamento per la concessione di contributi per l'avvio di nuove attività imprenditoriali da parte dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale.

In base a quanto previsto dall'articolo 12 della l.r. 20/2003 (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Friuli-Venezia Giulia, 1.2 l*), il presente regolamento "disciplina la concessione, da parte delle province, di contributi per l'avvio di nuove attività imprenditoriali su iniziativa dei soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale". E' demandata alla province la definizione delle modalità di presentazione delle domande e relativa documentazione, nonché delle cause di decadenza e revoca del beneficio (art. 1), oltre alle cause che già vengono indicate all'art. 18.

L'art. 2 determina i beneficiari (soggetti che abbiano perso il lavoro per la causa suddetta, prima dell'entrata in vigore della l.r. 20/2003).

I requisiti dei beneficiari sono elencati all'art. 3. Fra essi, il fatto che la nuova impresa rispetti la normativa e la retribuzione previste dalla legge, da contratti collettivi e da accordi integrativi, nonché le norme in materia di sicurezza sul lavoro; che non esercitino la propria attività principale in alcuni settori elencati nell'allegato al regolamento; che siano microimprese o piccole imprese.

L'art. 4 specifica tra l'altro quale deve essere la composizione delle imprese individuali; all'art. 5 sono specificate le spese ammissibili a contributo, il cui ammontare è definito all'art. 7 (50% delle spese ammissibili); l'art. 6 definisce invece le spese non ammissibili.

Gli articoli da 10 a 14 contengono norme procedurali.

L'art. 15 esclude la cumulabilità con altri contributi, salva esplicita previsione in tal senso contenuta nelle norme che li prevedono.

L'art. 21 prevede ispezioni e controlli da compiersi a cura delle province.

(l) Decreto del presidente della regione 31 marzo 2004, n. 101/Pres. (B.U. 5 maggio 2004, n. 18)

Regolamento per la concessione di contributi per l'assunzione di soggetti che abbiano perso il posto di lavoro a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale.

In base all'art. 11 della l.r. 20/2003 (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Friuli-Venezia Giulia, 1.2 l*), questo regolamento disciplina la concessione, da parte delle province, di contributi per l'assunzione di soggetti che abbiano perso il posto di lavoro, successivamente all'entrata in vigore della l.r. 20/2003, a causa di situazioni di grave difficoltà occupazionale (art. 1). Beneficiari sono i datori di lavoro privati (art. 3), che siano in possesso di determinati requisiti, fra i quali, il fatto di rispettare la normativa e la retribuzione previste dalla legge, da contratti collettivi e da accordi integrativi,

nonché le norme in materia di sicurezza sul lavoro; di non esercitare la propria attività principale in alcuni settori elencati nell'allegato al regolamento; di non avere in corso procedure di sospensione o di riduzione del personale (art. 5).

Le assunzioni devono essere a tempo indeterminato e non riferirsi a posti di lavoro vacanti a seguito di licenziamenti nei sei mesi precedenti, salvo che si tratti di professionalità diverse da quelle dei licenziati (art. 7).

Il contributo viene corrisposto per 12 mesi (art. 9), per un ammontare definito all'art. 8, non cumulabile con altri benefici dalle analoghe finalità (art. 14).

I controlli e le ispezioni sono a cura delle province (art. 17).

(m) Decreto del presidente della regione 13 aprile 2004, n. 118/Pres. (B.U. 19 maggio 2004, n. 20)

Regolamento applicativo della “misura b) – Insediamento giovani agricoltori” del Piano di Sviluppo Rurale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Il Piano di Sviluppo rurale citato nel titolo è redatto ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio. Beneficiari del presente regolamento sono gli imprenditori agricoli, in possesso dei requisiti elencati all'art. 3: età fra i 18 e i 40 anni, adeguate conoscenze e competenze professionali, primo insediamento in un'azienda agricola (come specificato all'art. 4), e in qualità di capo di essa. L'azienda deve dimostrare redditività economica (i cui parametri sono specificati all'art. 7), e rispettare i requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene e il benessere degli animali, così come definiti all'art. 8.

L'entità dell'aiuto, consistente in un unico premio, è fissata all'art. 9.

Il beneficiario è tenuto ad esercitare l'attività agricola, mantenendo un determinato livello occupazionale, per almeno cinque anni solari (art. 10).

Il capo II (art. 11 – 21) è dedicato alle procedure. L'art. 22 abroga le regolamentazioni precedenti in materia.

(n) Decreto del presidente della regione 14 aprile 2004, n. 125/Pres. (B.U. 19 maggio 2004, n. 20)

Modifiche ed integrazioni al “Regolamento concernente le misure di aiuto e i criteri e le modalità per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti per investimenti aziendali a valere sulle dotazioni del fondo di rotazione per le imprese artigiane del Friuli-Venezia Giulia”, approvato con D.P.Reg. 25 luglio 2003, n. 259/Pres. e modificato con D.P.Reg. 6 ottobre 2003, n. 351/Pres.

Il regolamento citato nel titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Friuli-Venezia Giulia, 1.3 ab e ac*) viene modificato introducendo una deroga al divieto di cumulo dei benefici in esso originariamente previsto, limitatamente ai casi di garanzia concessa dai Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane della regione a titolo di *de minimis* alle imprese beneficiarie dei contributi, e sempre che tale cumulo non dia luogo ad un'intensità di aiuto superiore al livello fissato dal Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese.

Inoltre viene introdotto l'art. 9 *bis*, che prevede che la concessione di contributi sia subordinata all'autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla domanda, resa dal rappresentante legale dell'azienda e attestante il rispetto delle

normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, pena la decadenza dal beneficio o la restituzione di quanto eventualmente già erogato.

Viene infine introdotto l'art. 12 *bis*, che prevede la concessione di finanziamenti a tasso zero alle imprese artigiane danneggiate dall'alluvione del 2003, e localizzate in determinati comuni, a copertura totale dell'investimento aziendale per il ripristino e lo sviluppo dei beni aziendali distrutti o danneggiati.

(o) *Decreto del presidente della regione 26 aprile 2004, n. 142/Pres. (B.U. 26 maggio 2004, n. 21)*

Legge regionale 18/2003, articolo 76, comma 9. Regolamento concernente modalità e criteri per la concessione di contributi a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

La legge regionale citata nel titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°*, Friuli-Venezia Giulia, 1.3 *ag*) autorizza la regione a concedere contributi in conto capitale attualizzati a copertura totale della quota interessi relativa a mutui finanziati dal fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE), stipulati dalle imprese danneggiate dall'alluvione del 2003 e localizzate in determinati comuni. Essa prevede anche l'adozione di un regolamento di esecuzione. Il presente regolamento definisce dunque i beneficiari, la tipologia del contributo, l'applicazione della regola *de minimis*, il procedimento per la concessione.

(p) *Decreto del presidente della regione 11 maggio 2004, n. 152/Pres. (B.U. 19 maggio 2004, n. 20)*

Modifica al Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli aiuti per l'attuazione del programma regionale di prevenzione, controllo ed eradicazione della diabrotica del mais (*Diabrotica virgifera virgifera* LeConte) approvato con decreto del presidente della regione 27 gennaio 2004, n. 14/Pres.

Il regolamento (vedi *Friuli-Venezia Giulia, 3 b del presente volume*) viene modificato tramite la sostituzione del comma 1 dell'art. 7 e dell'art. 9 (termine per le presentazioni delle domande).

(q) *Decreto del presidente della regione 15 luglio 2004, n. 237/Pres. (B.U. 18 agosto 2004, n. 33)*

Regolamento di attuazione dell'articolo 10 della legge regionale 11/2003 "Interventi per favorire la realizzazione e lo sviluppo di un Centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura".

L'art. 10 della legge citata nel titolo (Disciplina generale in materia di innovazione, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°*, Friuli-Venezia Giulia, 1.1.1 *a*) riguarda la realizzazione, su impulso della regione, di un centro di ricerca e innovazione tecnologica in agricoltura presso la facoltà di agraria dell'università di Udine, aperto a soggetti pubblici e privati del settore, quale momento di coordinamento delle attività di ricerca e trasferimento tecnologico.

Il presente regolamento espone nel dettaglio le finalità del Centro (art. 1). La Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali e della montagna sostiene al 100% le

spese per la costituzione e l'avviamento del Centro. Beneficiario degli interventi regionali è l'università di Udine (art. 2).

Vengono poi definite le spese ammissibili e l'obbligo di documentazione giustificativa delle spese e di rendicontazione (articoli 3, 4, 5).

(r) Decreto del presidente della regione 3 agosto 2004, n. 258/Pres. (B.U. 1 settembre 2004, n. 35)

Regolamento di attuazione del regime di sostegno alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000.

Il presente regolamento disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti definite nei due regolamenti comunitari citati nel titolo, relativi all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo. "Il regime di sostegno è concesso ai piani di ristrutturazione e riconversione finalizzati ad adeguare la produzione alle esigenze della domanda, senza aumentare il potenziale produttivo vitivinicolo, a consolidare il quantitativo del potenziale vitivinicolo ed a perseguire l'obiettivo del miglioramento della produzione al fine di soddisfare le esigenze del mercato" (art. 1).

Il piano annuale di ristrutturazione e riconversione – che può essere individuale, cioè di una singola azienda, o collettivo, presentato da almeno cinque aziende interessate da un progetto comune - descrive gli obiettivi da perseguire, mediante una delle misure elencate all'art. 2, e contiene anche una serie di dati tecnico/descrittivi dell'impresa.

L'art. 3 dispone in merito alle caratteristiche delle superfici vitate da ristrutturare e riconvertire.

Gli articoli da 4 a 6 contengono norme procedurali relative alla presentazione delle domande, mentre l'art. 7 è relativo all'attribuzione dei punteggi.

L'art. 10 definisce l'ammontare dei vari contributi in conto capitale concessi in relazione alle caratteristiche delle zone interessate.

L'analogo regolamento, adottato nel 2001, è abrogato (art. 14).

(s) Decreto del presidente della regione 17 agosto 2004, n. 266/Pres. (B.U. 15 settembre 2004, n. 37)

Regolamento di esecuzione concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi per le iniziative finalizzate alla realizzazione di sistemi di gestione ambientale, come previsto dall'articolo 5, commi 99 e 100 della legge regionale 4/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Al fine di disciplinare la concessione dei contributi indicati nel titolo, il presente regolamento definisce all'art. 2 i beneficiari: Enti locali singoli o loro consorzi (80% della spesa ammissibile), Enti di sviluppo industriale, Comuni inseriti nell'ambito dei distretti industriali e Consorzi regolarmente costituiti fra imprese operanti nell'ambito dei distretti industriali (50% della spesa ammissibile). Le spese ammissibili sono specificate all'art. 5, con un massimale di contributo pari a 50.500 euro (art. 6).

I contributi seguono la regola *de minimis* (art. 3).

Le modalità di presentazione della domanda sono disciplinate all'art. 4.

I contributi sono concessi secondo criteri di priorità: "Enti che agiscono o che propongono la certificazione di specifici settori operativi funzionalmente integrati, in

considerazione della valenza e ricaduta che tali ambiti assumono per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica"; prosecuzione nello stesso territorio di un'azione analoga già attuata; presenza di siti protetti, ai fini di accentuarne la tutela (art. 7).

(t) Decreto del presidente della regione 19 agosto 2004, n. 271/Pres. (B.U. 15 settembre 2004, n. 37)

Regolamento per l'assegnazione del contributo per spese di funzionamento e gestione dei comitati di distretto industriale.

In applicazione dell'art. 3 della l.r.27/1999 (Per lo sviluppo dei distretti industriali, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Friuli-Venezia Giulia, 1.2 l*), che prevede per ogni distretto industriale l'istituzione di un comitato di distretto, e dell'art. 30, comma 1, della l.r. 7/2000 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso) che demanda a regolamento, ove non previsti già per legge, criteri e modalità ai quali le amministrazioni regionali e gli enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi, il presente regolamento individua quali beneficiari i Comuni presso i quali sono istituite la sede e la segreteria del comitato di distretto, definisce le procedure per la presentazione delle domande, le spese ammissibili e la misura del contributo, il criterio di riparto tra i richiedenti, le modalità di rendicontazione.

(u) Decreto del presidente della regione 12 ottobre 2004, n. 328/Pres. (B.U. 10 novembre 2004, n. 45)

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agevolati per la ricapitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi, previsti dall'art. 31, comma 3, della legge regionale 20/1992 ed erogabili ai sensi dell'art. 5, lettera n) della legge regionale 80/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente regolamento disciplina le modalità applicative degli interventi finanziari previsti dalla prima legge citata nel titolo, tramite ricapitalizzazione delle cooperative agricole e loro consorzi, finalizzata alla promozione di un programma di investimenti materiali per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo degli organismi cooperativi (art. 1).

Beneficiari sono le cooperative di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e i loro consorzi, con esclusione delle cooperative agricole di produzione primaria (art. 2). Il finanziamento è concesso previa approvazione da parte dell'assemblea dei soci di un apposito programma di ricapitalizzazione, della durata massima di cinque anni (art. 3).

Il finanziamento agevolato, erogato con le disponibilità del fondo di rotazione sotto forma di mutui, è disciplinato sotto vari aspetti all'art. 4.

Il regolamento definisce poi, fra l'altro, le spese ammissibili, il livello di aiuto, le modalità di presentazione delle domande, gli accertamenti, gli obblighi del beneficiario, l'esclusione del cumulo con altri benefici per le stesse spese, qualora si superi l'intensità di aiuto superiore a quella fissata dal presente regolamento.

(v) Decreto del presidente della regione 19 novembre 2004, n. 381/Pres. (B.U. 15 dicembre 2004, n. 50)

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi creditizi in materia di pesca e acquacoltura ai sensi dell'art 5, comma 1, lettera n) della legge regionale 80/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

Beneficiari degli aiuti disciplinati dal presente regolamento sono le imprese, singole o associate, che esercitino direttamente: pesca marittima (se iscritte nei registri delle imprese di pesca di Trieste e Monfalcone), allevamento delle specie ittiche in acque dolci, salmastre o marine (se con una unità tecnico economica situata nella regione), conservazione, lavorazione o trasformazione dei prodotti della pesca (art. 2).

Gli aiuti, sotto forma di mutui agevolati della durata massima di dieci anni, sono concessi per investimenti le cui tipologie sono definite all'art. 3. Tra queste, ammodernamento di pescherecci per migliorare la sicurezza, la qualità sanitaria del prodotto, le condizioni di lavoro e di vita a bordo; costruzione, ampliamento e/o ammodernamento di impianti da acquacoltura e di impianti a terra.

Sono considerati non ammissibili, fra l'altro, gli investimenti per acquisto di terreni, o gli interventi di ordinaria manutenzione (art. 4).

Il livello di aiuto è definito all'art. 5.

I successivi articoli riguardano competenze degli uffici preposti all'istruttoria, aspetti procedurali, limiti minimo di spesa ammissibile, verifiche, vincoli e controlli.

(z) Decreto del presidente della regione 24 novembre 2004, n. 393/Pres. (B.U. 29 dicembre 2004, n. 52)

Regolamento recante criteri e modalità per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 11, primo comma, numeri 4, 5, 7, 8 e 9 della legge 17 febbraio 1982 n. 41 e dall'articolo 1, comma 1 della legge 21 maggio 1998, n. 164 in materia di pesca e acquacoltura.

Nell'ambito della regolamentazione di cui al titolo, vengono definiti i beneficiari degli interventi: le imprese, singole o associate, che esercitino direttamente la pesca marittima (se iscritte nei registri delle imprese di pesca di Trieste e Monfalcone), l'allevamento delle specie ittiche in acque dolci, salmastre o marine (se con una unità tecnico economica situata nella regione), la conservazione, lavorazione o trasformazione dei prodotti della pesca (art. 2).

Il livello dell'aiuto è determinato nel 40% della spesa ammissibile (art. 3).

Sono considerati investimenti ammissibili al finanziamento quelli le cui tipologie sono definite all'art. 4. Tra queste, ammodernamento di pescherecci per migliorare la sicurezza, la qualità sanitaria del prodotto, le condizioni di lavoro e di vita a bordo; costruzione, ampliamento e/o ammodernamento di impianti da acquacoltura e di impianti a terra.

Sono considerati non ammissibili, fra l'altro, gli investimenti per acquisto di terreni, o gli interventi di ordinaria manutenzione (art. 5).

L'art. 6 determina le priorità nell'attribuzione del punteggio per la formazione delle graduatorie.

Le modalità per la richiesta dei contributi e i limiti di spesa per le varie iniziative sono indicate rispettivamente agli articoli 7 e 8.

I successivi articoli disciplinano la liquidazione dei contributi, vincoli e controlli.

(aa) *Decreto del presidente della regione 25 novembre 2004, n. 394/Pres. (B.U. 9 dicembre 2004, n. 49)*

Regolamento di esecuzione dell'articolo 6, commi 20 e 21, della legge regionale 14/2003 recante criteri e modalità per la concessione di contributi alle Associazioni cooperative del settore della pesca per l'attuazione di programmi di attività ai sensi dell'articolo 20, comma 3, lettera b) della legge 41/1982 e successive modifiche.

I contributi di cui al titolo del presente regolamento vengono concessi alle associazioni cooperative della pesca, operanti nel territorio regionale e aventi rilevanza nazionale, per l'attuazione di iniziative concordate con l'amministrazione regionale mediante appositi accordi. Obiettivi di tali iniziative sono la razionalizzazione della struttura produttiva, il potenziamento della produzione compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente, il mantenimento e lo sviluppo dei livelli occupazionali, la valorizzazione dei prodotti ittici (art. 1).

Possono usufruire dei contributi le associazioni cooperative del settore della pesca, operanti sul territorio regionale ed aventi rilevanza nazionale (art. 2).

All'art. 3 sono specificati gli interventi ammissibili a contributo, tra i quali programmi per la gestione della fascia costiera; programmi finalizzati all'incremento di produzioni di specie attualmente secondarie, al rafforzamento del sistema distributivo delle imprese di pesca e acquicoltura, alla qualificazione della produzione; programmi di assistenza tecnica.

I suddetti programmi, presentati dalle associazioni interessate, formano oggetto di appositi accordi con l'amministrazione regionale (art. 4).

L'art. 5 determina quali spese, all'interno di questi programmi, sono considerate ammissibili.

Il contributo può essere pari al 100% delle spese ammissibili (art. 6).

4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) *L.r. 26 gennaio 2004, n. 1 (B.U. 4 febbraio 2004, n. 5)*

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

L'art. 1 della presente legge, ai commi 13-17, ai sensi dell'art. 63 della l.r. 12/2002 (Disciplina organica dell'artigianato, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Friuli Venezia Giulia, 1.1.2 a*), prevede la riduzione dell'aliquota IRAP per le nuove imprese che si iscrivano nell'albo delle imprese artigiane.

L'art. 6 (commi 10-12) autorizza un finanziamento straordinario alla Federazione dei consorzi tutela vini per uno studio di fattibilità relativo ad un progetto di promozione delle strade del vino.

I commi 13-15 dello stesso articolo autorizzano la regione a sostenere le spese di locazione della sede del Consorzio obbligatorio per gli apicoltori della provincia di Gorizia, determinatesi a seguito della risoluzione del contratto di comodato gratuito con l'ERSA.

I commi 16-19 prevedono la concessione di un contributo straordinario, pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile, ai consorzi di bonifica per la redazione di progetti

finalizzati al recupero di risorse idriche. Viene anche specificato che, quando i consorzi realizzano le opere necessarie a tale recupero, sono considerati “autorità espropriante” per la realizzazione di opere pubbliche.

Il comma 33 modifica la l.r. 30/1999 (Gestione ed esercizio dell’attività venatoria, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Friuli Venezia Giulia, 1.2 n) all’art. 25. Il nuovo testo sostituisce le commissioni disciplinari dei distretti venatori, già nominate dall’amministrazione regionale, con una commissione disciplinare di primo grado e una di appello di secondo grado. Entrambe sono istituite presso la struttura dell’amministrazione competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna. Di esse viene disciplinata la composizione, mentre si demanda a regolamento l’individuazione di procedure e criteri di funzionamento.

La medesima legge regionale viene modificata anche all’art. 40, comma 7, che prevede la possibilità di conversione in aziende faunistico-venatorie o agro-turistico-venatorie delle riserve di caccia private o consortili costituite per regolare concessione ed in possesso dei necessari requisiti, prioritariamente rispetto ad altri richiedenti ed in deroga ai limiti di estensione e di distanza (commi 35-37).

I commi 42-43 prevedono la concessione di contributi per il funzionamento ai consorzi di sviluppo industriale e all’Ente zona industriale di Trieste, già concessi in via transitoria per gli anni 1999-2001 in base alla l.r. 3/1999, art. 17 (Disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Friuli Venezia Giulia, 1.2 e).

Analogamente, il comma 44 prevede la concessione di un contributo al consorzio per lo sviluppo industriale della zona di Monfalcone, per un progetto mirato al recupero delle aree e alla loro destinazione a fini produttivi.

I commi 52 e 53 prevedono finanziamenti agevolati alle imprese artigiane tramite il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA e la Cassa per il credito alle imprese artigiane.

Infine, i commi 56-58 autorizzano l’amministrazione regionale a promuovere la valorizzazione dei prodotti agroalimentari, direttamente o per il tramite di altri enti pubblici o privati.

(b) Decreto del presidente della regione 6 dicembre 2004, n. 407/Pres. (B.U. 22 dicembre 2004, n. 51)

Regolamento recante “Abrogazione dei regolamenti del Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 3, 2000-2006, di attuazione degli interventi in tema di aiuto all’occupazione ed aiuto alla creazione di impresa e di lavoro autonomo, e delle successive modificazioni ed integrazioni”.

Alla luce della riprogrammazione di metà periodo dei programmi operativi e dei documenti unici di programmazione, prevista dal regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio dell’Unione europea, e della conseguente revisione del Programma operativo regionale del FSE - obiettivo 3 e del Complemento di programmazione del FSE – obiettivo 3 – 2000-2006, ed in considerazione della opportunità di rivedere i regolamenti attuativi in tema di aiuti all’occupazione ed alla creazione di impresa e lavoro autonomo, il presente regolamento abroga, con decorrenza 1 gennaio 2005, 17 regolamenti sul tema, adottati tra giugno 2001 e febbraio 2004.

LAZIO

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*
 - 1.1 *Plurisettoriali*
 - 1.2 *Settoriali*
2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*
3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*
4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) *L.r. 27 febbraio 2004, n. 2 (B.U. 10 marzo 2004, suppl. ord. n. 4 al n. 7)*

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004.

In base all'art. 79 di questa legge la regione, richiamandosi al principio di precauzione sancito nel trattato di Amsterdam e alla l.r. 15/2000 (Tutela delle risorse autoctone di interesse agrario, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, 1.2 c), tutela le risorse genetiche del proprio territorio e promuove azioni miranti alla prevenzione dei rischi per la salute umana e per l'ambiente derivanti da coltivazione e allevamento di Ogm. Tali attività sono vietate fino alla definizione di protocolli e normative per la valutazione dell'impatto degli Ogm sul sistema agricolo.

Lo stesso articolo prevede una deroga a quanto sopra, limitatamente a scopo di ricerca e con determinate limitazioni.

Chi utilizza per l'alimentazione degli animali mangimi contenenti Ogm è escluso dalla concessione di contributi regionali.

La vigilanza sul rispetto di quanto sopra è affidata all'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura del Lazio, fatti salvi eventuali controlli effettuati da altre autorità, previsti dalla normativa in materia di Ogm.

(b) *L.r. 13 settembre 2004, n. 11 (B.U. 20 settembre 2004, suppl. ord. n. 9 al n. 26)*

Assestamento del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2004.

L'art. 25 della presente legge dispone che la regione intervenga, in regime di convenzione con Artigiancredito del Lazio, per agevolare processi di fusione e aggregazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi fidi artigiani, previsti dalla normativa, nonché per sostenere l'avvio del nuovo soggetto giuridico scaturente da tali processi.

LIGURIA

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*1.1 *Plurisettoriali*1.2 *Settoriali*

(a) *R.r. 22 gennaio 2004, n. 1 (B.U. 28 gennaio 2004. N. 1)*

Adeguamento dell'ordinamento regionale agli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 313/2003.

Il presente regolamento, su delibera del consiglio regionale, in adeguamento della sentenza della Corte costituzionale citata nel titolo, convalida i precedenti regolamenti 4 e 5 del 2002, rispettivamente "Modifiche e integrazioni al regolamento regionale n. 3 del 21 agosto 1995: Regolamento per la disciplina dell'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati, appartenenti alle specie cacciabili nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento (articolo 30 comma 2 legge regionale 29/1994)" e "Modifiche e integrazioni al regolamento regionale n. 1 del 17 luglio 1998: Regolamento per la disciplina degli allevamenti di fauna selvatica, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale (articolo 33 l.r. 29/1994)".

Tali regolamenti erano stati deliberati dalla giunta, a seguito dell'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

(b) *L.r. 16 novembre 2004, n. 21 (B.U. 1 dicembre 2004, n. 11)*

Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca nelle acque interne.

Finalità della legge sono la conservazione ed il riequilibrio biologico degli ecosistemi acquatici, nell'ambito delle funzioni spettanti alla regione e alle province. Segue la definizione di acque interne (art. 1).

Gli articoli 2 e 3 disciplinano rispettivamente le funzioni della regione e quelle delle province. La regione ha funzioni di programmazione generale, di promozione e incentivazione. Inoltre predispone i modelli di licenza di pesca. Le province svolgono le funzioni amministrative; inoltre promuovono ed attuano interventi di riequilibrio degli habitat fluviali e di valorizzazione dei corsi d'acqua, favoriscono la sperimentazione e l'incremento del settore ittiobiologico, promuovono la formazione dei pescatori.

L'art. 5 è dedicato alla carta ittica provinciale, che "esprime la valutazione dello stato delle popolazioni ittiche e degli ecosistemi fluviali presenti nel territorio provinciale al fine di una corretta gestione dell'esercizio della pesca e dell'ittiofauna".

Sulla base della carta ittica, le province individuano e costituiscono zone di regolamentazione speciale, tra cui quelle di protezione e quelle di ripopolamento e cattura (art. 6), e riserve turistiche (art. 7).

Il titolo III, dopo la definizione di "attività di pesca", ne disciplina l'esercizio (rilascio delle licenze, tasse sulle concessioni regionali, autorizzazioni al di fuori del periodo di pesca, per scopi scientifici, didattici o gestionali, limitazioni e divieti).

Il titolo IV è dedicato alla gestione delle acque: divieto di immissione di materiale ittico nelle acque interne, salvo che a fini di ripopolamento; controlli sanitari; autorizzazioni idrauliche e tutela dell'idrofauna; limitazioni alla pesca in periodi di siccità; uso delle acque pubbliche; risarcimento del danno arrecati al patrimonio ittico e agli ecosistemi acquatici, causato anche mediante inquinamento).

Oggetto del titolo V sono la gestione dei vivai ittici e la disciplina di gare e raduni di pesca.

Il titolo VI dispone in merito alla vigilanza e alle sanzioni amministrative. La vigilanza è svolta dalle polizie provinciali, dagli altri ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di corpi e servizi pubblici, nonché dalle guardie ecologiche volontarie, dai guardiapescas e dagli agenti giurati volontari della associazioni di pesca sportiva ed ambientaliste.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 29 novembre 2004, n. 22 (B.U. 1 dicembre 2004, n. 11)*

Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e degli interventi di animazione per lo sviluppo rurale.

L'art. 1 di questa legge, che disciplina i servizi di sviluppo agricolo, ne esprime le finalità, quali lo sviluppo delle conoscenze in materia, il miglioramento delle condizioni socio-economiche degli addetti, il rafforzamento delle capacità imprenditoriali, il supporto alla fruizione e allo sviluppo sostenibile delle risorse agricole, zootecniche ed ambientali, la valorizzazione e la qualificazione dei prodotti, l'agevolazione dell'accesso ai giovani e alle donne, la tutela del germoplasma e delle razze locali, il risparmio energetico e l'utilizzo di fonti di energia alternative, la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, la salute degli operatori agricoli e dei consumatori, l'accompagnamento delle politiche comunitarie e nazionali.

La regione sostiene e coordina il sistema integrato di servizi di sviluppo agricolo, considerato strumento fondamentale a supporto delle scelte e dell'attività degli imprenditori e degli operatori del settore agricolo (art. 2).

Le attività dei servizi ed i relativi beneficiari (imprese ed operatori, singoli e associati, del settore agricolo regionale) sono dettagliati all'art. 3.

Lo strumento di attuazione dei servizi è denominato Strumento operativo agricolo regionale (SOAR), che viene approvato dalla giunta, sentite le organizzazioni professionali del settore e la commissione consiliare competente (art. 4).

Le competenze della regione, specificate all'art. 5, riguardano le funzioni di relazione con le altre regioni, le province autonome, lo Stato e l'Unione europea; funzioni di indirizzo, coordinamento, controllo; di promozione e gestione di alcuni servizi specialistici ed informativi; di promozione ed effettuazione di attività di ricerca e sperimentazione, di supporto, consulenza tecnica specializzata e formazione. Vi sono infine funzioni di promozione e sostegno di servizi che riguardano assistenza, divulgazione e consulenza su aspetti di tipo economico-contabile o commerciale, metodi e tecniche di agricoltura sostenibile, sistemi di certificazione e di qualità, cooperazione e associazionismo, animazione a livello locale.

Quanto alle relazioni con i soggetti specificati nel suddetto articolo 5 e alle funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, esse vengono svolte direttamente dalla regione. Quanto alle funzioni di promozione e gestione di alcuni servizi specialistici ed informativi, nonché l'attività di ricerca e sperimentazione, di supporto, consulenza tecnica specializzata e formazione, esse possono essere sia svolte dalla regione, direttamente o mediante propri enti strumentali, sia delegate a centri e istituti universitari e di ricerca, a soggetti terzi intermediari, in possesso di requisiti elencati nel dettaglio, a soggetti pubblici o privati, dotati di specifiche competenze.

Quanto alle restanti funzioni, vengono affidate dalla regione, tramite convenzione, ai soggetti terzi intermediari, dotati dei suddetti requisiti (art. 6).

Nello stesso articolo viene inoltre prevista la Rete integrata regionale, coordinata dalla regione, e composta dalle strutture specialistiche e dagli enti strumentali della regione, nonché dalle strutture specialistiche pubbliche e private del territorio.

L'art. 7 individua una serie di attività e iniziative tese alla tutela e alla salvaguardia della biodiversità. In particolare, si prevede l'istituzione del repertorio delle varietà da conservazione ed uno specifico per le specie floricole liguri.

L'art. 8 istituisce la rete regionale di informazione contabile e di analisi economica in agricoltura, quale strumento di supporto all'assistenza tecnica, economica e gestionale delle aziende e alla rilevazione contabile e statistica. La gestione della rete può essere affidata all'Istituto Nazionale di Economia Agraria (INEA) tramite convenzione.

L'art. 9 definisce iniziative ed attività a carattere promozionale, divulgativo, formativo, informativo e didattico, attuate e/o finanziate dalla regione.

Viene istituito (art. 10) il Sistema Informativo Agricolo della Liguria (SIAL), "quale strumento di supporto alla gestione, programmazione, coordinamento e valorizzazione delle attività tecniche e socio-economico del comparto agricolo e per il monitoraggio degli interventi pubblici al fine di garantire la massima applicazione delle misure comunitarie, nazionali e regionali di sostegno all'agricoltura". Tale sistema dovrà integrarsi con l'analogo sistema nazionale, con il registro delle imprese tenuto presso le camere di commercio e con i sistemi informativi dell'AGEA e di altri Enti.

Lo stesso articolo istituisce l'anagrafe delle aziende agricole (soggetti pubblici e privati che intrattengano qualsiasi rapporto con la pubblica amministrazione).

L'art. 11 definisce sia l'ammontare dei contributi che possono essere concessi ai soggetti attuatori che le categorie di spese ammissibili.

Gli articoli da 12 a 16 disciplinano la concessione di contributi per interventi di animazione per lo sviluppo delle aree rurali, che possono essere concessi dalla regione alle associazioni professionali degli imprenditori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale, rappresentate nel CNEL e firmatarie dei contratti collettivi di lavoro, per lo svolgimento di ulteriori attività rispetto a quelle normalmente attuate.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.r. 30 novembre 2004, n. 25 (B.U. 1 dicembre 2004, n. 11)*

Interventi per la riorganizzazione ed aggregazione dei confidi liguri.

Per incentivare la razionalizzazione ed i processi di aggregazione dei confidi liguri, accrescendone le dimensioni e le capacità organizzative, la regione costituisce presso la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (FiLSE spa) un apposito fondo vincolato,

destinato alla copertura degli impegni assunti dai confidi a favore di piccole e medie imprese con sede operativa in Liguria.

4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

LOMBARDIA

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

1.1 *Plurisettoriali*

1.2 *Settoriali*

(a) *L.r. 28 ottobre 2004, n. 27 (B.U. 29 ottobre 2004, suppl. ord. al n. 44)*

Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell'economia forestale.

Finalità di questa legge sono la conservazione, l'incremento e la gestione razionale del patrimonio forestale e pascolivo, nonché lo sviluppo delle attività economiche che coinvolgono direttamente ed indirettamente le superfici forestali. Viene sottolineato il rilevante apporto del settore agro-silvo-pastorale per la crescita economica, sociale, turistica e ricreativa, per la salvaguardia dell'ambiente, degli ecosistemi, della biodiversità, del sistema idrogeologico, del paesaggio e delle tradizioni culturali (art. 1). Le funzioni amministrative sono esercitate dalla regione, dalle province, dalle comunità montane, dagli enti gestori dei parchi e riserve nazionali e dai comuni, secondo i principi di semplificazione, sussidiarietà e decentramento recepiti dalla l.r.11/1998 (Riordino delle competenze regionali e conferimento di funzioni in materia di agricoltura, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, 1.1.2 a), (art. 2).

L'art. 3 contiene la definizione di ciò che viene definito bosco e di ciò che non viene definito tale.

Il capo II della legge (articoli 4-6) è dedicato alla difesa del patrimonio silvo-pastorale, e disciplina le trasformazioni del bosco, la revisione del vincolo idrogeologico, la trasformazione d'uso del suolo, la protezione dagli incendi boschivi, la difesa fitosanitaria.

Il capo III (articoli 7-9) istituisce la carta forestale regionale, da redigersi a seguito di un inventario del patrimonio forestale della regione, ed il sistema informativo regionale, realizzato dalla regione in raccordo con quello informativo territoriale.

Regione e province stabiliscono specifiche linee guida di politica e programmazione forestale, mentre province, comunità montane ed enti gestori dei parchi, sentiti i comuni interessati, predispongono i piani di indirizzo forestali, strumento di raccordo tra la pianificazione forestale e quella territoriale. Essi sono approvati dalla provincia, su parere obbligatorio della regione.

Il capo IV tratta della gestione delle risorse silvo-pastorali. La regione promuove e sostiene lo sviluppo della ricerca applicata e della sperimentazione nel settore forestale, la formazione professionale per gli imprenditori, i professionisti e gli operatori della filiera bosco-legno e dell'alpicoltura, e l'assistenza tecnica specializzata a favore dei proprietari dei boschi e delle imprese boschive (art. 10).

L'art. 11, dopo la definizione di attività selvocolturali, considerate fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale, demanda ad apposito regolamento le norme forestali regionali, cui le attività suddette devono conformarsi.

La regione incentiva la pratica alpicolturale, e trasferisce risorse finanziarie alle comunità montane per l'erogazione di indennità compensative dei disagi connessi;

promuove ed incentiva altresì il ricambio generazionale per assicurare nel tempo l'alpicoltura (art. 12).

Per la realizzazione di sistemazioni idraulico forestali (cioè attività di riassetto idrogeologico di bacini attraverso interventi integrati di consolidamento di versanti, di regimazione delle acque e di ricostituzione e cura dei boschi), la regione trasferisce alle province e alle comunità montane le risorse necessarie (art. 13).

L'art. 15 dettaglia ciò che va considerato patrimonio forestale regionale e le finalità del suo utilizzo. La gestione di tale patrimonio è affidata all'ERSAF (Ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste).

In particolare, il patrimonio genetico forestale autoctono e la biodiversità sono tutelati dalla regione, anche mediante l'ERSAF, tramite gli interventi previsti all'art. 14.

La regione finanzia la realizzazione di nuove grandi foreste, create utilizzando esclusivamente specie forestali autoctone; promuove e finanzia altresì progetti di forestazione urbana, allo scopo di riqualificazione di aree ad urbanizzazione densa, di costruzione del paesaggio, di contenimento degli inquinanti, di mitigazione climatica ed acustica (art. 16).

Il capo V (articoli 17 - 22) è dedicato alla promozione dell'economia forestale, con misure a favore dell'associazionismo, della professionalità degli operatori forestali, del riordino degli usi civici, della valorizzazione delle filiere bosco-legno e legno-energia.

Funzioni di vigilanza e sanzioni per le violazioni della legge sono oggetto del capo VI (art. 23).

L'art. 24 dispone l'abrogazione parziale o totale di varie leggi.

(b) R.r. 16 novembre 2004, n. 7 (B.U. 19 novembre 2004, suppl. ord. n. 1 al n. 47)

Regolamento del procedimento elettorale dei consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica e di irrigazione).

In attuazione di quanto previsto all'art. 7 della legge citata nel titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Lombardia, 1.1.2 b*), con il presente regolamento vengono disciplinati il procedimento elettorale per l'elezione del consiglio di amministrazione, quello di designazione dei rappresentanti dei comuni e delle province all'interno del consiglio stesso, l'elezione del suo presidente.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) L.r. 23 marzo 2004, n. 4 (B.U. 26 marzo 2004, 1° suppl. ord. al n. 13)

Disciplina della sorveglianza fitosanitaria e delle attività di produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali.

L'art. 1 della presente legge elenca dettagliatamente i compiti di controllo in materia fitosanitaria da parte della regione. Tali controlli vengono effettuati anche presso l'aeroporto di Malpensa e gli altri punti di ingresso comunitari presenti nel territorio regionale, in relazione all'importazione ed esportazione di prodotti vegetali freschi (art. 2).

I controlli vengono effettuati dagli ispettori sanitari, iscritti in apposito registro, sulla base del possesso di determinati requisiti (art. 4).

La produzione e commercializzazione dei vegetali e dei prodotti vegetali è subordinata al rilascio di autorizzazione regionale. Viene disposta inoltre l'istituzione del registro regionale fitosanitario, contenente i soggetti autorizzati alla produzione e commercializzazione dei vegetali e prodotti vegetali e che integra, per quanto concerne le imprese agricole, il sistema informativo agricolo della Lombardia (art. 5).

La regione può concedere aiuti finanziari alle imprese e alle loro associazioni per il controllo delle malattie, nel quadro di specifici programmi di eradicazione e controllo degli organismi nocivi (art. 7).

Le sanzioni amministrative sono stabilite all'art. 8.

(b) L.r. 2 agosto 2004, n. 17 (B.U. 5 agosto 2004, 1° suppl. ord. al n. 32)

Calendario venatorio regionale

Questa legge disciplina l'inizio e la fine della stagione venatoria, le giornate e gli orari di caccia, le eventuali deroghe o limitazioni che possono essere adottate dalle province (art. 1).

Vengono altresì definiti i limiti giornalieri di cerniere, le possibilità di allenamento e addestramento dei cani da caccia (art. 2), nonché le specie cacciabili nei vari periodi di caccia (art. 3).

(c) L.r. 2 agosto 2004, n. 18 (B.U. 5 agosto 2004, 1° suppl. ord. al n. 32)

Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005.

Nella disciplina delle deroghe previste dalla direttiva CEE citata nel titolo, la presente legge si conforma anche all'art. 19 bis della legge 157/1992.

Le deroghe, disposte per periodi determinati, non possono riguardare specie in grave diminuzione, e possono essere limitate o sospese dalla giunta regionale in relazione a situazione di rischio.

La vigilanza sul rispetto di questa legge è esercitata dalle province art. 1).

Vengono poi disposte deroghe per alcune specie di uccelli (articoli 2 e 3).

(d) L.r. 28 settembre 2004, n. 23 (B.U. 29 settembre 2004, 1° suppl. ord. al n. 40)

Modifica della legge regionale 2 agosto 2004, n. 18 (Disciplina delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, ed esercizio delle stesse per la stagione venatoria 2004/2005).

La modifica, apportata al comma 1 dell'art. 3 della legge citata, elimina la necessità del parere delle province per la concessione delle deroghe, ed introduce la previsione di tale parere, motivato, per l'eventuale limitazione del prelievo venatorio in deroga.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

MARCHE

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*1.1 *Plurisettoriali*1.2 *Settoriali*

(a) *R.r. 13 maggio 2004, n. 3 (B.U. 20 maggio 2004, n. 51)*

Attuazione della legge regionale 3 aprile 2002, n. 3 sull'attività agrituristica e il turismo rurale.

L'art. 1 della legge riguarda il rapporto di connessione e complementarità dell'attività agrituristica rispetto a quella agricola, che deve rimanere la principale. Vengono qui definiti i parametri su cui misurare questo rapporto. Esso viene verificato annualmente, sulla base di una dettagliata relazione sulle attività presentata da parte dell'operatore agrituristico (art. 2).

Viene disciplinata poi l'attività di somministrazione di spuntini, pasti e bevande, il rispetto delle norme igienico-sanitarie, la macellazione e la lavorazione in azienda di prodotti a base di carne, quella di prodotti a base di vegetali, l'etichettatura dei prodotti, il congelamento dei prodotti aziendali (articoli 3 - 10).

L'art. 11 elenca i documenti necessari per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco regionale degli operatori agrituristici, e definisce le modalità di iscrizione e cancellazione.

L'art. 12 disciplina il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte del Comune, su presentazione della documentazione che viene qui elencata. Condizione necessaria per ottenere l'autorizzazione è l'attribuzione di una classifica (da uno a cinque simboli), in base ai requisiti posseduti dall'azienda (art. 13).

(b) *R.r. 20 luglio 2004, n. 4 (B.U. 29 luglio 2004, n. 79)*

Disposizioni di attuazione della l.r. 3 giugno 2003, n. 11 sull'incremento e la tutela della fauna ittica e la disciplina della pesca nelle acque interne.

In attuazione di quanto previsto all'art. 34 della legge citata nel titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Marche, 1.1.2 a*), questo regolamento ne detta le disposizioni di attuazione.

L'art. 6 della suddetta legge prevede la possibilità da parte delle province di affidare alle sezioni regionali delle associazioni piscatorie, su base convenzionale, attività miranti al ripristino, alla conservazione e alla valorizzazione delle specie ittiche autoctone. Il presente regolamento specifica quali aspetti devono essere definiti in queste convenzioni. Il regolamento disciplina poi la tabellazione delle zone di ripopolamento a vocazione riproduttiva, le caratteristiche della licenza di pesca e del tesserino di pesca. Sono poi specificate le materie su cui devono vertere i corsi di formazione per aspiranti guardie ittiche e quelli di aggiornamento per agenti di vigilanza.

(c) *L.r. 13 maggio 2004, n. 11 (B.U. 20 maggio 2004, n. 51)*

Norme in materia di pesca marittima e acquacoltura.

Finalità della legge, espresse all'art. 1, sono la salvaguardia e l'incremento delle risorse ittiche e lo sviluppo economico e sociale della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto dell'ambiente, obiettivi che la regione promuove, incentivando altresì l'associazionismo e la cooperazione nel settore ittico. Con questa legge si disciplinano in particolare le azioni di programmazione, supporto e valorizzazione delle suddette attività e risorse, nonché la gestione del demanio marittimo con finalità ittica.

L'art. 2 contiene varie definizioni di termini relativi al settore.

Gli interventi finanziabili (ristrutturazione, ammodernamento, ricostituzione della flotta e di impianti; servizi alle imprese; zone di protezione; trasformazione, commercializzazione e promozione dei prodotti; incentivazione dell'occupazione; azioni innovative; ecc.) sono oggetto dell'art. 3.

Alla realizzazione degli stessi obiettivi è finalizzato il piano regionale triennale della pesca e dell'acquacoltura, adottato dalla regione, su predisposizione della giunta e approvazione del consiglio. Sulla base di esso la giunta, previo parere della competente commissione consiliare, adotta il programma annuale di interventi (articoli 4 e 5).

La consulta per l'economia ittica, istituita ai sensi dell'art. 6, viene nominata con decreto del presidente della giunta, ed esprime pareri su proposte di legge e regolamenti, piani e programmi.

Viene istituita altresì (art. 7) la commissione tecnico-scientifica per la pesca, con il compito di formulare proposte e pareri sugli atti della giunta in materia ittica.

L'individuazione delle aree del demanio marittimo che possono essere utilizzate a fini di acquacoltura, e per attività scientifiche e produttive correlate alla tutela delle risorse ittiche, nonché il rilascio delle relative concessioni ed il canone da corrispondere, sono disciplinati agli articoli 8 e 9.

Vengono poi disciplinate distintamente (articoli 10, 11, 12) le attività di pesca sportiva (esercitata senza fini di lucro con imbarcazioni da diporto), quelle di pescaturismo (esercitate dall'imprenditore ittico, su imbarcazione professionale, a scopo turistico-ricreativo con persone non facenti parte dell'equipaggio) e quelle di ittiturismo (ospitalità, ristorazione, servizi ricreativi e culturali, finalizzati alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici e delle risorse ittiche).

La vigilanza sull'uso in concessione del demanio marittimo, nonché i controlli sullo stato di attuazione degli interventi previsti nel programma annuale, sono esercitati dalla regione (art. 14)

Fra le abrogazioni previste dall'art. 18, vi sono gli articoli 14, 15, 17 e 18 della l.r. 24/1998 (Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale, di caccia e di pesca, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Marche, 1.1.2 a).

(d) *L.r. 4 dicembre 2004, n. 26 (B.U. 16 dicembre 2004, n. 132)*

Modifiche alla legge regionale 27 luglio 1998, n. 24 concernente: "Disciplina organica dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia agro-alimentare, forestale e di pesca nel territorio regionale".

La legge citata nel titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Marche, 1.1.2 a) viene modificata in particolare per quanto riguarda le funzioni attribuite rispettivamente

ai comuni, alle comunità montane, alle province (articoli 5, 6, 7 della legge modificata). Viene inoltre prevista la facoltà per i suddetti enti di avvalersi, per l'esercizio delle loro funzioni, dei centri autorizzati di assistenza agricola.

L'art. 11 della presente legge dispone l'abrogazione di numerose leggi regionali precedenti, emanate tra il 1974 e il 1994.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 20 gennaio 2004, n. 1 (B.U. 29 gennaio 2004, n. 10)*

Modificazioni delle leggi regionali contenenti disposizioni che attribuiscono il potere regolamentare alla giunta regionale.

Le modifiche riguardano il potere regolamentare, già attribuito dalle leggi in oggetto alla giunta, e che nella nuova formulazione viene attribuito al consiglio. Vengono modificate, tra le altre, le leggi regionali 12/2003 (Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Marche, 1.2 a*), 16/2003 (Norme in materia di raccolta, coltivazione, commercio e tutela del consumo dei tartufi, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Marche, 1.1.2 b*), 20/2003 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Marche, 1.1.1 a*).

(b) *L.r. 3 marzo 2004, n. 5 (B.U. 11 marzo 2004, n. 23)*

Disposizioni in materia di salvaguardia delle produzioni agricole, tipiche, di qualità e biologiche.

Con la presente legge, la regione disciplina la produzione e la commercializzazione degli organismi geneticamente modificati, promuovendo ogni azione che possa prevenire rischi per l'uomo e l'ambiente in applicazione del principio di precauzione; favorisce la produzione e il consumo di prodotti tipici, di qualità e biologici, nonché iniziative di educazione alimentare su tali prodotti (art. 1).

La produzione e la coltivazione di specie che contengono ogm sono escluse sull'intero territorio regionale (art. 2); le aziende e industrie agroalimentari che utilizzano ogm nel proprio ciclo produttivo o che utilizzano mangimi contenenti materie prime derivate da ogm, sono escluse dall'accesso a qualsiasi contributo regionale e ai marchi di qualità (art. 3).

I prodotti alimentari contenenti ogm, commercializzati nella regione, devono indicarlo sull'etichetta (art. 4).

La regione riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla valorizzazione e tutela delle risorse geneticamente autoctone, dei geotipi locali e tradizionali (art. 5).

"Delle coltivazioni di piante contenenti ogm deve essere data comunicazione alla regione almeno trenta giorni prima della data di inizio delle operazioni di semina o trapianto, secondo le modalità stabilite dalla giunta regionale" (art. 6).

Nei servizi di ristorazione collettiva gestiti da enti pubblici o da soggetti privati convenzionati, è vietata la somministrazione di prodotti contenenti ogm (art. 7).

La vigilanza sul rispetto della presente legge è esercitata dalla regione e dai comuni competenti per territorio (art. 9). L'art. 10 prevede le sanzioni per le violazioni.

(c) *L.r. 13 maggio 2004, n. 12 (B.U. 20 maggio 2004, n. 51)*

Fusione dei Consorzi di bonifica dell'Aso, del Tenna e del Tronto.

La legge prevede la fusione dei tre consorzi in uno unico, demandando alla giunta regionale la nomina di un commissario straordinario, il quale redige il progetto di fusione. Dopo l'approvazione di esso da parte della giunta regionale, il presidente della giunta adotta il decreto di costituzione del nuovo consorzio. Esso usufruisce di un contributo ventennale erogato dalla regione.

(d) *R.r. 28 ottobre 2004, n. 10 (B.U. 4 novembre 2004, n. 116)*

Attuazione della legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano".

La legge cui questo regolamento dà attuazione (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Marche, 1.2 a*) istituisce all'art. 3 il repertorio regionale del patrimonio genetico. In base all'art. 1 del regolamento, esso viene gestito dall'agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM), secondo le modalità prescritte all'art. 2. L'Assam esegue le tipologie di intervento elencate all'art. 3, tese alla tutela e valorizzazione delle risorse genetiche. Gestisce inoltre e coordina la rete di conservazione e sicurezza, istituita ai sensi dell'art. 6 della legge al fine di garantire la conservazione e la moltiplicazione del materiale genetico di interesse regionale.

(e) *L.r. 17 dicembre 2004, n. 28 (B.U. 30 dicembre 2004, n. 149)*

Integrazione e modifica della legge regionale 3 giugno 2003, n. 12 "Tutela delle risorse genetiche animali e vegetali del territorio marchigiano".

La legge di cui al titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Marche, 1.2 a*) viene integrata all'art. 2 con l'aggiunta del comma 3 *bis*, che definisce come "agricoltori custodi" i soggetti pubblici e privati che a qualunque titolo provvedono alla conservazione delle risorse genetiche a rischio di estinzione.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

MOLISE

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*1.1 *Plurisettoriali*1.2 *Settoriali*

(a) *R.r. 24 marzo 2004, n. 3 (B.U. 1 aprile 2004, n. 7)*

Regolamento regionale n. 2 del 23 maggio 1997, recante: "Regolamento regionale per le aziende agri-turistico-venatorie" - Modifica art. 9, commi 1 e 2.

La nuova formulazione dell'art. 9 prevede che l'assessorato regionale alla caccia possa autorizzare, su una superficie massima del 15% dell'azienda agri-turistico-venatoria, l'istituzione di un quagliodromo, dove l'attività di caccia e l'addestramento dei cani possono essere esercitate anche durante la stagione venatoria.

(b) *L.r. 20 maggio 2004, n. 15 (B.U. 1 giugno 2004, n. 11)*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio".

La modifica principale consiste nella sostituzione dell'art. 9 e nell'introduzione degli articoli 9 *bis* e 9 *ter*. Il nuovo testo dispone che per le loro funzioni tecnico-scientifiche la regione e le province si avvalgano dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica e, rispettivamente, della consulta regionale e delle consulte provinciali, che sostituiscono il comitato tecnico faunistico venatorio previsto dalla precedente formulazione della legge. Gli articoli 9 *bis* e 9 *ter* disciplinano la composizione di queste consulte.

(c) *L.r. 18 ottobre 2004, n. 20 (B.U. 30 ottobre 2004, n. 22)*

Modifiche alla legge regionale 21 febbraio 2000, n. 11, recante "Norme sulla raccolta e sulla commercializzazione dei funghi epigei, secondo i principi stabiliti dalla legge 352/1993".

La legge di cui al titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Molise, 1.2 d*) viene modificata significativamente in più punti. Fra le principali modifiche, vi è la sostituzione dell'art. 2, relativo all'autorizzazione alla raccolta di funghi, che nella nuova formulazione diventa "abilitazione"; viene inoltre assegnato alle province, e non più ai comuni o alle comunità montane, il rilascio del tesserino di idoneità, e viene stabilito l'ammontare del pagamento per il permesso annuale di raccolta.

Anche l'art. 3 viene sostituito. L'età per poter sostenere l'esame di idoneità alla raccolta passa da 14 a 16 anni; viene inoltre modificata la composizione della commissione provinciale presso cui sostenere l'esame, che vede nel nuovo testo, rispetto al precedente, una prevalenza di esperti (tre esperti e un dirigente designato dall'amministrazione provinciale).

Vengono poi sostituiti gli articoli 11 e 12, relativi agli ispettorati micologici, che sono istituiti dalle aziende sanitarie locali e non più dalla regione; ne vengono inoltre modificate le funzioni.

Viene infine sostituito l'art. 14, riguardante la commercializzazione, in cui viene rinnovata la parte relativa all'autorizzazione alla vendita.

Vengono abrogati gli articoli 13 (attestato di micologo), 20 (istituzione ispettorato micologico) e 23 (regolamento di attuazione) della legge regionale 11/2000, come pure l'intera legge regionale 40/2000 (Sospensione degli effetti degli articoli 2 e 3 della legge regionale 11/2000).

(d) L.r. 3 dicembre 2004, n. 30 (B.U. 16 dicembre, n. 28)

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

Viene sostituito il comma 1 dell'art. 19 della legge citata nel titolo, relativo alla natura dei comitati di gestione degli ambiti territoriali per la gestione programmata della caccia, definiti come soggetti privati senza fine di lucro, di interesse pubblico, e costituiti con provvedimento della giunta provinciale competente per territorio.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) L.r. 8 aprile 2004, n. 8 (B.U. 16 aprile 2004, n. 8)

Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale e prime indicazioni per l'individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali.

In attuazione di numerose disposizioni legislative, con la presente legge la regione Molise disciplina l'assetto, le funzioni e la gestione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, denominati consorzi per lo sviluppo industriale. Individua inoltre “i distretti industriali ed i sistemi produttivi locali caratterizzati da un'elevata concentrazione di piccole imprese, con particolare riferimento al rapporto tra la presenza delle imprese e la popolazione residente, nonché alla specializzazione produttiva dell'insieme delle imprese” (art. 1).

I titoli che seguono (II e III) contengono rispettivamente la disciplina dei consorzi e quella dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali.

L'art. 2 definisce la natura giuridica dei consorzi (enti pubblici economici); il loro scopo (promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento di attività produttive); i possibili partecipanti (regione, comuni, province, camere di commercio, enti pubblici o privati, istituti di credito ed associazioni imprenditoriali).

L'art. 3 ne specifica le funzioni e le attribuzioni, nel quadro di varie previsioni legislative al riguardo. Essi godono di autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria, e sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti.

Lo statuto disciplina l'attività, l'organizzazione e il funzionamento del consorzio, ed in particolare alcuni aspetti elencati all'art. 4.

L'art. 5 dispone in merito agli organi del consorzio (consiglio generale, comitato direttivo, presidente), fissando alcuni aspetti, e demandandone la disciplina puntuale agli statuti.

Vengono quindi definite le competenze del consiglio generale, della giunta regionale (in particolare i casi di scioglimento degli organi di amministrazione consortili), del presidente della giunta regionale (articoli 6 – 8).

Le funzioni del consorzio si inquadrano in programmi triennali di attività e di organizzazione, conformi agli indirizzi dei piani generali e settoriali di sviluppo economico della regione. In particolare i programmi devono indicare le azioni di promozione delle attività produttive, le risorse necessarie, le misure organizzative, l'eventuale costituzione o partecipazione a società o consorzi di servizi e assistenza, i livelli di erogazione dei servizi consortili, gli indici di produttività aziendale. Il programma è predisposto dal comitato direttivo e adottato dal consiglio generale, quindi trasmesso alla regione per la verifica di compatibilità rispetto alle politiche regionali di sviluppo (art. 9).

La gestione economico – finanziaria dei consorzi è oggetto degli articoli 10 e 11.

L'art. 13 prevede modalità di accelerazione delle procedure e dei tempi di esecuzione delle infrastrutture consortili necessarie.

I piani regolatori consortili e relative varianti hanno valenza di piani territoriali di coordinamento; i comuni ricadenti nell'area di competenza dei consorzi adeguano ad essi i propri strumenti urbanistici. I piani regolatori indicano, tra l'altro, la localizzazione degli insediamenti produttivi e delle infrastrutture, gli impianti e servizi di tutela ambientale, il tipo di imprese localizzabile nei diversi siti, i centri di assistenza e promozione delle imprese da insediare (art. 14).

La regione, le province, i comuni ed altri enti possono affidare ai consorzi la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture, o di altre opere pubbliche o di interesse pubblico, nell'ambito del territorio di competenza (art. 15).

Il titolo III contiene la disciplina dei sistemi produttivi locali e dei distretti industriali.

Vengono indicate le modalità e i criteri per la loro individuazione, formalizzata con deliberazione del consiglio comunale, su proposta della giunta; le modalità di organizzazione e coordinamento, mediante un comitato di distretto. Esso redige un programma di sviluppo che, dopo verifica di conformità alla legislazione vigente e agli indirizzi della programmazione regionale e statale, viene adottato dalla giunta. Il programma contiene gli obiettivi generali e gli assi degli interventi prioritari, le azioni da svolgere, l'entità e il tipo di risorse necessarie.

Possono essere indette specifiche conferenze di servizi, volte anche alla stipula di accordi di programma, allo scopo di favorire l'attuazione di progetti innovativi.

La regione programma interventi, anche cofinanziati, a favore di consorzi e società consortili tra le imprese operanti nelle aree dei piani degli insediamenti produttivi e che si propongano l'acquisto, la produzione o la gestione di opere e servizi di utilità comune.

(b) R.r 8 luglio 2004, n. 5 (B.U. 16 luglio 2004, n. 14)

Regolamento regionale per la nomina a guardia zoofila volontaria.

Premesso che possono essere nominati “guardia zoofila volontaria” coloro che sono in possesso di attestato di idoneità conseguito con il superamento di un esame dinanzi ad

una commissione, sostenuto previo specifico corso di formazione, il presente regolamento definisce le modalità di svolgimento, la durata minima e le materie oggetto del corso; la composizione della commissione esaminatrice; le procedure per la nomina delle guardie; le loro funzioni e poteri; il modello del tesserino di riconoscimento.

(c) L.r. 23 novembre 2004, n. 27 (B.U. 1 dicembre 2004, n. 26)

Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Molise “Giacomo Sedati” (ARSIAM).

Scopo della presente legge sono il riordino e l’organizzazione dell’attività amministrativa in agricoltura. A tal fine, vengono disposte l’istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura nel Molise “Giacomo Sedati” (ARSIAM) e la soppressione dell’Ente regionale di sviluppo agricolo per il Molise (ERSAM) (art. 1).

L’Agenzia, organismo tecnico strumentale della regione, con personalità giuridica di diritto pubblico, è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, gestionale, contabile e finanziaria.

Essa svolge le proprie funzioni secondo gli indirizzi del consiglio regionale ed in conformità con le direttive della giunta e dell’assessore regionale all’agricoltura, foreste e pesca produttiva.

Vengono quindi specificate le finalità istituzionali dell’agenzia, consistenti essenzialmente nel favorire lo sviluppo razionale delle imprese agricole e il miglioramento delle strutture fondiari ed agrarie, nel fornire consulenza, assistenza e orientamento alle imprese, nel promuovere la cultura d’impresa, il trasferimento dell’innovazione tecnologica, la tutela della salute degli operatori, la salvaguardia dell’ambiente, il risparmio energetico, la razionalizzazione dei mezzi di produzione (art. 2).

In relazione al conseguimento di queste finalità, vengono elencate le funzioni dell’agenzia, svolte nel quadro di un programma triennale generale e di programmi annuali, proposti dall’agenzia e adottati dalla giunta e, per quanto riguarda il programma triennale, approvato dal consiglio (articoli 3 e 4).

Segue la disciplina degli organi dell’agenzia (presidente, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori dei conti), nonché quella relativa alle cause di incompatibilità e decadenza dalle cariche (articoli 5, 6, 7, 8, 9).

Il controllo sugli organi dell’agenzia è esercitato dal presidente della regione e dalla giunta, che hanno poteri di scioglimento degli organi di amministrazione e di nomina di un commissario straordinario (art. 10).

All’agenzia è preposto un direttore generale, di cui i requisiti, le modalità di nomina, la durata della carica, le attribuzioni, nonché altri aspetti, sono disciplinati all’art. 12.

Presso l’agenzia è istituito un comitato tecnico-scientifico con ruolo consultivo, di studio e propositivo (art. 14).

Il finanziamento dell’agenzia è a carico della regione, ma si realizza anche attraverso i proventi delle proprie attività e altre entrate (art. 17).

Gli articoli 18 e 20 riguardano lo scioglimento e la liquidazione dell’ERSAM.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.r. 9 gennaio 2004, n. 4 (B.U. 16 gennaio 2004, n. 1)*

Intervento fidejussorio tramite la Finmolise in favore della società “La Molisana Industrie alimentari - SpA” di Campobasso.

La presente legge autorizza la Finmolise SpA a concedere una fideiussione alla ditta “La Molisana Industrie Alimentari SpA” di Campobasso. Tale operazione è disciplinata nei suoi vari aspetti: capitale garantito, durata, obbligazioni della ditta, condizioni della garanzia, costo, fideiussione regionale a favore della Finmolise SpA, copertura finanziaria.

(b) *L.r. 3 febbraio 2004, n. 6 (B.U. 4 febbraio 2004, n. 3)*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 2004, n. 4, recante “Intervento fidejussorio tramite la Finmolise in favore della società “La Molisana Industrie alimentari - SpA” di Campobasso.

La legge di cui al titolo (vedi *Molise, 3 a del presente volume*) viene modificata per la parte che riguarda le condizioni a cui può venire concessa la fideiussione alla ditta “La Molisana”. Viene inoltre inserita l’autorizzazione alla giunta regionale a concedere alla stessa ditta un finanziamento, da restituire prima dell’accensione della fideiussione.

(c) *L.r. 24 marzo 2004, n. 7 (B.U. 1 aprile 2004, n. 7)*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 gennaio 2003, n. 2, recante: “Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese ad elevato rischio finanziario”.

Le modifiche alla legge citata nel titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Molise, 1.3 a*) riguardano tra l’altro i requisiti che devono essere posseduti dai confidi per poter beneficiare dei contributi previsti; l’importo massimo dei finanziamenti; le modalità per la domanda di contributo; la ripartizione del fondo tra i confidi.

(d) *L.r. 17 dicembre 2004, n. 34 (B.U. 31 dicembre 2004, n. 29)*

Interventi a favore degli allevatori partecipanti all’attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la febbre catarrale degli ovini (*blue tongue*) e del piano vaccinale.

Per fronteggiare l’epizoozia e per incentivare la collaborazione con le autorità sanitarie preposte all’attuazione del piano di sorveglianza sierologica per la *blue tongue*, e per indennizzare i danni conseguenti alla vaccinazione obbligatoria, la presente legge dispone la concessione di contributi e indennizzi. Vengono disciplinate le condizioni per ottenerli, le modalità di erogazione, nonché il loro ammontare.

4. *Leggi finanziarie e di semplificazione*

(a) *L.r. 9 gennaio 2004, n. 1 (B.U. 16 gennaio 2004, n. 1)*

Legge finanziaria regionale 2004.

L'art. 2 della legge prevede agevolazioni Irap per determinati soggetti, tra cui nuove imprese costituite nel territorio regionale nel corso del 2003 e 2004, imprese giovanili, imprese femminili, imprese insediate in comuni montani al di sopra dei 750 metri di altitudine.

PIEMONTE

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*
 - 1.1 *Plurisettoriali*
 - 1.2 *Settoriali*
2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*
3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.r. 13 ottobre 2004, n. 23 (B.U. 15 ottobre 2004, suppl. n. 3 al n. 41)*

Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione.

“La regione, ispirandosi ai principi fissati dall’articolo 45 della Costituzione e dall’articolo 4 dello statuto, promuove la cooperazione nei vari settori, e ne riconosce il ruolo economico e sociale quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria diffusa e partecipata e per la realizzazione delle pari opportunità, nonché quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico, dell’occupazione e di radicamento territoriale”. Per queste finalità la regione, in collaborazione con le associazioni della cooperazione, gli enti locali, i propri enti strumentali e le forze sociali, promuove lo sviluppo delle società cooperative e dei loro consorzi, e con questa legge definisce gli strumenti da attivare, la tipologia e le finalità degli incentivi, le caratteristiche dei beneficiari (art. 1).

Destinatari dei benefici sono le cooperative a mutualità prevalente e i loro consorzi (con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo), e le sezioni regionali delle associazioni nazionali della cooperazione, giuridicamente riconosciute. E’ necessario comunque il rispetto di determinati requisiti. Possono usufruire di incentivi anche appositi centri che forniscano servizi di consulenza tecnica a favore delle società cooperative, accreditati dalla regione a fronte del possesso di specifici requisiti (articoli 2 e 3).

Gli incentivi possono assumere la forma di finanziamenti a tasso agevolato e/o contributi in conto capitale, destinati a precise finalità. L’accesso al credito è favorito mediante la costituzione di un apposito fondo di garanzia. La giunta regionale approva il programma degli interventi, che definisce l’importo massimo degli incentivi, i criteri dimensionali delle cooperative per l’accesso ai benefici, le priorità per l’accoglimento delle domande, le cause di inammissibilità, revoca o decadenza, le procedure di monitoraggio e valutazione degli interventi, nonché le modalità applicative della presente legge. Gli strumenti di intervento possono essere gestiti direttamente dalla regione, oppure tramite enti strumentali o soggetti terzi (articoli 4 - 8).

Il capo III definisce la composizione della commissione regionale della cooperazione e le sue funzioni; il capo IV è dedicato all’osservatorio regionale della cooperazione, istituito per l’acquisizione degli elementi informativi necessari all’attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione, tramite il monitoraggio

della cooperazione in Piemonte. Vengono quindi definiti i suoi obiettivi specifici e le sue funzioni.

L'art. 17 del capo V contiene una clausola valutativa: la giunta regionale rende conto periodicamente al consiglio circa lo stato di attuazione della legge e i risultati ottenuti, tramite periodiche relazioni.

Vengono infine abrogate (art. 18) due precedenti leggi regionali in materia, la 67/94 e la 24/78.

(b) L.r. 22 novembre 2004, n. 34 (B.U.25 novembre 2004, n. 47)

Interventi per lo sviluppo delle attività produttive.

“La presente legge disciplina, in conformità alla normativa europea e nei limiti delle attribuzioni regionali di cui al titolo V della parte II della Costituzione, gli interventi della regione per lo sviluppo e la qualificazione delle attività produttive, per l'incremento della competitività e per la crescita del sistema produttivo e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e di contenimento dei consumi energetici”. Così definite le finalità della legge, essa stabilisce gli obiettivi generali, gli strumenti di intervento e le modalità per la loro attuazione, e individua le risorse necessarie (art. 1).

Fra gli obiettivi, dettagliati all'art. 2, vi sono l'internazionalizzazione del sistema produttivo; l'innovazione tecnologica e produttiva, commerciale e di mercato, organizzativa e gestionale; la ricerca di base e industriale; la sicurezza dei luoghi di lavoro; la tutela ambientale e il risparmio energetico; la semplificazione e la razionalizzazione degli interventi di politica industriale; la promozione della politica culturale dell'impresa.

Vengono quindi specificati gli strumenti di intervento (tra cui la programmazione negoziata) la cui definizione dettagliata è contenuta nell'allegato A; le tipologie (contributi, finanziamento di progetti, agevolazioni varie, garanzie); i beneficiari (articoli 3, 4, 5).

La programmazione degli interventi si realizza mediante un programma pluriennale, adottato dalla giunta regionale (art. 6).

Gli strumenti di intervento possono essere gestiti direttamente dalla regione, oppure mediante enti strumentali, o mediante soggetti terzi (art. 7).

E' demandata alla giunta la disciplina di controlli, revoche, monitoraggi (art. 11); l'art. 12 elenca i casi di violazione e inadempienza cui si applicano sanzioni amministrative pecuniarie.

L'art. 16 dispone che, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, siano abrogate varie leggi regionali in materia di attività produttive emanate tra il 1975 e il 1997.

4. Leggi finanziarie e leggi di semplificazione

(a) L.r. 14 maggio 2004, n. 9 (B.U. 18 maggio 2004, suppl. n. 2 al n. 19)

Legge finanziaria per l'anno 2004

L'art. 19 della presente legge dispone la concessione di contributi finanziari da parte della regione per le spese relative alle fusioni e alla costituzione di forme associative,

previste con provvedimento della giunta, fra i Confidi di cui alla l.r. 21/1997 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato, nella misura massima del 90% delle spese dichiarate ammissibili in base ai criteri stabiliti dalla giunta.

PUGLIA

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*1.1 *Plurisettoriali*1.2 *Settoriali*

(a) *L.r. 29 luglio 2004, n. 12 (B.U. 30 luglio 2004, n. 97)*

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria)".

Le principali modifiche della legge di cui al titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Puglia, 1.2 a*) riguardano l'art. 14 (ambiti territoriali di caccia), che viene interamente sostituito, e l'art. 29, in cui viene modificata la composizione delle commissioni per l'abilitazione all'esercizio venatorio (aumentano gli esperti in legislazione venatoria, diminuiscono quelli in principi di salvaguardia delle produzioni agricole e in tutela dell'ambiente).

(b) *R.r. 18 ottobre 2004, n. 4 (B.U. 25 ottobre 2004, n. 126)*

Modifiche al regolamento regionale 5 agosto 1999, n. 3 "Ambiti Territoriali di Caccia" (ATC)".

Viene anzitutto sostituito il comma 1 dell'art. 1, che nella nuova formulazione così recita: "La regione Puglia istituisce Ambiti Territoriali di Caccia ripartendo il proprio territorio agro-silvo-pastorale utile alla caccia programmata, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 27/98 così come modificato dalla L.R. n. 12 del 29.07.2004".

Altre modifiche riguardano l'art. 5 e l'art. 8, relativi ai cacciatori extra-provinciali o extra-regionali, alle graduatorie per la loro ammissione all'esercizio venatorio alla fauna stanziale o migratoria, nonché al rilascio di autorizzazioni e di permessi giornalieri.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 5 marzo 2004, n. 3 (B.U. 15 marzo 2004, n. 30)*

Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 28 gennaio 1998, n. 8 e 19 dicembre 1994, n. 34, in materia di accordo di programma per la realizzazione di strutture nei settori industriale, artigianale, agricolo, turistico, alberghiero e di approvazione dei piani regolatori generali.

Vengono abrogate le due leggi citate nel titolo, facendone salva l'applicabilità ai rapporti sorti durante la loro vigenza.

(b) *L.r. 29 giugno 2004, n. 10 (B.U. 2 luglio 2004, n. 84)*

Disciplina dei regimi regionali di aiuto.

La presente legge definisce principi e indirizzi relativi agli aiuti a sostegno del sistema produttivo compatibili con il mercato comune e non soggetti all'obbligo di notificazione CE. Sono quindi definite le tipologie di aiuto (contributi a vario titolo, crediti di imposta, bonus fiscale, partecipazione al capitale di rischio, promozione e partecipazione a fondi di garanzia, sostegno allo sviluppo del capitale umano), e specificati i destinatari (imprese singole o associate in forma consortile, in possesso di determinati requisiti). Viene demandata alla giunta, "nell'esercizio della potestà regolamentare", l'emanazione di appositi regolamenti attuativi contenenti le condizioni e le modalità di accesso all'aiuto, la dotazione finanziaria e le altre specificazioni necessarie all'applicazione del regime. Essi devono anche contenere le motivazioni del regime d'aiuto, la prova della sua coerenza e compatibilità con il trattato CE e con le altre disposizioni di legge in materia, gli obiettivi che si intende perseguire.

Per quanto riguarda i procedimenti attuativi, essi devono seguire criteri di semplificazione e snellimento delle procedure valutative. In alcuni casi, la gestione degli aiuti può essere affidata a soggetti esterni in possesso dei necessari requisiti.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) *L.r. 7 gennaio 2004, n. 1 (B.U. 7 gennaio 2004, suppl. n. 2)*

Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2004 e bilancio pluriennale 2004-2006 della regione Puglia.

Gli articoli 43, 44 e 45 di questa legge sono riferiti ad interventi nel settore dell'agricoltura. In particolare, secondo l'art. 43 la regione promuove la costituzione di un servizio avanzato di anagrafe zootecnica, allo scopo di tutelare la salute pubblica attraverso l'identificazione e la registrazione degli animali e la tracciabilità dei loro prodotti. La regione autorizza perciò la Finpuglia SpA a costituire una società consortile mista, cui sarà attribuita l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe zootecnica, e a cui la regione fornirà le risorse necessarie.

L'art. 44 dispone in merito alla regolarizzazione dei vigneti di uve da vino irregolarmente impiantati fino al 31 agosto 1998.

L'art. 45, infine, dispone in materia di piante di olive da olio, circa il rapporto tra il numero di piante per le quali è stato autorizzato l'abbattimento dall'autorità competente, e il numero di nuovi impianti. Nell'accoglimento delle domande di nuovo impianto, hanno la priorità gli agricoltori di età inferiore a 40 anni che si impegnino a produrre olio a denominazione d'origine protetta.

(b) *L.r. 4 agosto 2004, n. 14 (B.U. 6 agosto 2004, suppl. n. 100)*

Assestamento e prima variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004.

In attuazione di numerose disposizioni normative comunitarie e nazionali, l'art. 46 della presente legge dispone che le somme derivanti dal pagamento di sanzioni

amministrative per irregolarità nell'impianto di uve da vino siano introitate nel bilancio regionale e destinate ad attività di ricerca, sperimentazione e promozione dei prodotti vitivinicoli di qualità.

L'art. 47 è relativo alla gestione della riserva regionale dei diritti di impianto di vigneti, istituita dalla giunta in attuazione di disposizioni comunitarie allo scopo di migliorare la gestione del potenziale produttivo viticolo.

(c) L.r. 1 dicembre 2004, n. 22 (B.U. 1 dicembre 2004, suppl. al n. 143)

Addizionale regionale IRPEF e misure finanziarie straordinarie per i Consorzi di bonifica.

L'art. 2 della presente legge, in considerazione dei tempi necessari per mettere a regime i ruoli di contribuenza dei consorzi di bonifica di Terre d'Apulia, di Stornara e Tara, di Ugento li Foggi e di Arneo in attuazione di norme di legge, autorizza un'anticipazione regionale per le spese consortili, destinata al pagamento delle retribuzioni del personale a tempo indeterminato in servizio presso i consorzi. La somma verrà restituita alla regione, una volta riscossi i nuovi ruoli emessi sulla base dei ruoli di contribuenza approvati dal consiglio regionale.

SARDEGNA

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*1.1 *Plurisettoriali*1.2 *Settoriali*

(a) *L.r. 13 febbraio 2004, n. 2 (B.U. 13 febbraio 2004, n. 5)*

Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna, in attuazione della Legge 3 ottobre 2002, n. 221.

Finalità della legge è l'attuazione del prelievo in deroga, in base alla direttiva 79/409/CEE e successive modifiche. A tal fine, viene recepita nell'ordinamento regionale sardo la legge 221/2002, che a sua volta integra la legge 157/1992, in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (art. 1).

L'art. 2 demanda all'assessore regionale della difesa dell'ambiente l'emanazione di un decreto che consenta il prelievo in deroga delle specie che provocano gravi danni alle colture, ritenuto che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti.

L'art. 3 disciplina l'attività di vigilanza. Dispone inoltre che la regione trasmetta annualmente al ministero dell'ambiente, a quello delle politiche agricole e forestali, all'Istituto nazionale della fauna selvatica, alle competenti commissioni parlamentari, una relazione sull'attuazione delle deroghe.

Il prelievo in deroga può essere sospeso dall'assessore regionale della difesa dell'ambiente nel caso vengano meno le condizioni che l'hanno giustificato (art. 4).

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 25 novembre 2004, n. 8 (B.U. 25 novembre 2004, n. 38)*

Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale.

Nel quadro della normativa disposta dalla presente legge, l'art. 4 prevede una deroga al divieto di realizzare nuove opere soggette a concessione ed autorizzazione edilizia, nonché a quello di approvare, sottoscrivere e rinnovare convenzioni di lottizzazione, nel caso di interventi direttamente funzionali alle attività agro-silvo-pastorali che non prevedano costruzioni edilizie residenziali, nel caso di opere di forestazione, taglio e riconversione colturale e di bonifica, e per le infrastrutture di servizio generale da realizzarsi nelle aree di sviluppo industriale in conformità ai piani territoriali adottati dai consorzi di sviluppo industriale ed approvati dall'amministrazione regionale anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

SICILIA

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*1.1 *Plurisettoriali*1.2 *Settoriali*2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti**(a) L. 26 marzo 2004, n. 2 (B.U. 2 aprile 2004, n. 15)***Estinzione dei diritti esclusivi e altri interventi in materia di pesca. Disposizioni sulla caccia.**

Per l'incremento dell'attività della pesca, grazie a interventi di modernizzazione e razionalizzazione, per la tutela del patrimonio legato alla pesca tradizionale, per il progresso economico e sociale degli addetti, vengono dichiarati estinti tutti i diritti esclusivi di pesca sulle acque della regione siciliana, a qualunque titolo detenuti da privati, società ed enti. E' prevista la corresponsione di un'indennità (artt. 1 e 2).

In base all'art. 3, l'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca può autorizzare la pesca a strascico del gambero bianco nel golf di Patti, in deroga alla l.r. 25/1990, limitatamente a determinate zone. Ciò in considerazione delle "peculiarità specifiche del golfo di Patti".

Quanto alla caccia, l'art. 5 – modificando la l.r. 33/97 – riconosce l'Italcaccia quale associazione venatoria, faunistica ed ambientale.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione**(a) L. 31 maggio 2004, n. 9 (B.U. 4 giugno 2004, n. 24)***Provvedimenti urgenti in materia finanziaria.**

L'art. 11 della presente legge dispone in merito alla regolarizzazione dei vigneti impiantati o reimpiantati irregolarmente dall'1 settembre 1993 al 31 agosto 1998.

*(b) L. 28 dicembre 2004, n. 17 (B.U. 31 dicembre 2004, n. 56)***Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.**

Nel quadro del titolo IV della legge (interventi per lo sviluppo), l'art. 56 è dedicato ai distretti produttivi. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca adotta con proprio decreto le modalità e i criteri per il loro riconoscimento, in base ad alcuni requisiti di base qui specificati.

Gli articoli 57 e 58 prevedono agevolazioni a favore di consorzi e cooperative di garanzia fidi, che associno cooperative operanti in diversi settori di attività, e a favore di consorzi fidi tra Pmi.

L'art. 65, a favore dell'imprenditoria giovanile, inserendo gli articoli 5 *ter* e 5 *quater* nelle legge regionale 25/1993, dispone il riconoscimento di eventuali maggiori spese alle cooperative giovanili che abbiano subito ritardi nella realizzazione delle opere per motivi indipendenti dalla loro volontà, o a quelle che abbiano modificato il progetto originario per adeguarlo alle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Gli articoli 84, 86 e 90 dispongono rispettivamente misure a favore delle imprese della pesca, delle cooperative agricole, delle imprese artigiane.

TOSCANA

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*1.1 *Plurisettoriali*1.2 *Settoriali**(a) L.r. 27 gennaio 2004, n. 3 (B.U. 4 febbraio 2004, n. 4)***Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica)**

Viene modificato l'art. 16 della legge di cui al titolo, relativo al contributo consortile (quota dovuta da ciascun membro dei consorzi di bonifica). La nuova formulazione prevede che i consorzi di bonifica o gli altri soggetti competenti stipulino una convenzione con l'Autorità di ambito ottimale competente per le risorse idriche. Nelle more dell'affidamento al gestore unico di ambito, alla stipulazione provvedono o soggetti gestori esistenti alla data della stipula medesima. La convenzione individua le opere di bonifica, il reticolo e le opere idrauliche utili al servizio idrico integrato e ai comuni per l'esercizio delle proprie competenze. La convenzione stabilisce anche i criteri per determinare annualmente il costo del servizio, da corrispondersi, a titolo di contributo alle spese consortili, al consorzio di bonifica.

*(b) L.r. 28 maggio 2004, n. 27 (B.U. 7 giugno 2004, n. 21)***Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche della Toscana)**

La legge regionale di cui al titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°*, Toscana, 1.1.2 b) viene modificata in quattro articoli. Il primo è l'art. 5, comma 2, la cui nuova formulazione richiama il rispetto dei limiti di recettività stabiliti nell'autorizzazione comunale, in caso di collaborazione tra esercenti l'attività agrituristica per lo svolgimento di iniziative in comune, di tipo didattico, culturale, tradizionale, turistico-religioso, ricreativo, sportivo, escursionistico, ippico (art. 1).

Vengono poi sostituiti il comma 1 dell'art. 12, in cui, in caso di superamento del limite di recettività di trenta posti letto, e fino ad un massimo di quaranta, si introduce il richiamo ad eventuali disposizioni contrarie degli strumenti urbanistici comunali; il comma 3 dell'art. 18, relativo al divieto, in casi particolari, di trasformazione di edifici e annessi agricoli a fini agrituristiche; ed infine il comma 1 dell'art. 27, che nella nuova formulazione dispone che la regione, e non la giunta, approvi il regolamento di attuazione (per il quale vedi *Toscana, 1.2 e del presente volume*) (art. 4).

*(c) L.r. 31 maggio 2004, n. 28 (B.U. 7 giugno 2004, n. 21)***Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.**

Dopo la definizione di attività di estetica, tatuaggio e piercing (art. 1), viene disposto il divieto di prescrivere diete e di esercitare le attività oggetto della presente legge in forma itinerante o di posteggio (art. 2).

Vengono poi disciplinate le attrezzature e le modalità di svolgimento delle attività di estetica ed in particolare di quella di tatuaggio e di piercing (art. 3 e 4). Al piercing del padiglione auricolare è in particolare dedicato l'art. 9.

Alla regione spetta l'emanazione di un regolamento che disciplini i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari, nonché ulteriori aspetti di dettaglio (art. 5); i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge ed al regolamento regionale suddetto (art. 6).

I comuni sono anche titolari del rilascio dell'autorizzazione all'attività (art. 7).

Gli aspetti relativi all'esercizio delle attività (iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, qualifica professionale, vendita di prodotti cosmetici, ecc) sono oggetto dell'art. 8.

La legge determina poi percorsi e requisiti formativi (art. 10) ed assegna ai comuni la funzione di vigilanza e controllo circa il rispetto dei requisiti generali previsti dalla normativa, ed alla Usl circa quelli igienico-sanitari.

Le sanzioni per le violazioni sono stabilite all'art. 12.

Vengono infine abrogate (art. 14) due precedenti leggi regionali in materia, e si dispone la cessazione dell'efficacia sul territorio della Toscana di una legge nazionale sullo stesso oggetto.

(d) L.r. 2 agosto 2004, n. 40 (B.U. 11 agosto 2004, n. 30)

Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

La maggior parte delle modifiche e integrazioni alla legge citata nel titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Toscana, 1.1.2 b*) riguarda il materiale forestale di propagazione.

Viene inoltre modificato l'art. 39 (già modificato da altra legge), demandando alla regione l'approvazione di un regolamento di attuazione, funzione già assegnata alla provincia con riferimento al territorio provinciale o ad ambiti territoriali subprovinciali omogenei.

(e) Decreto del presidente della giunta regionale 3 agosto 2004, n. 46 (B.U. 13 agosto 2004, n. 33)

Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

In attuazione dell'art. 27 della legge citata nel titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Toscana, 1.1.2 b*), dopo la definizione di "centro abitato" (art. 2) il titolo II del regolamento è dedicato all'esercizio dell'attività agrituristica. Vengono in particolare disciplinati il rilascio dell'autorizzazione, i criteri per determinare la principalità dell'attività agricola, i documenti che devono corredare la relazione sull'attività agrituristica prevista dalla legge.

Seguono i criteri e le modalità per la classificazione delle strutture ricettive; le norme igienico-sanitarie per la degustazione e l'assaggio di prodotti; i limiti e le modalità di esercizio di attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche, ecc.; i criteri in base ai quali considerare prevalente l'uso di prodotti aziendali o comunque locali nell'attività di ristorazione; i casi in cui è consentita la somministrazione indipendentemente dall'esercizio di altre attività agrituristiche; lo svolgimento di eventi promozionali; le norme tecniche per la

realizzazione di servizi igienici ed impianti; i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza.

Il titolo III dispone l'abrogazione del regolamento 7/2000, attuativo di una precedente legge in materia di agriturismo.

(f) L.r. 29 novembre 2004, n. 68 (B.U. 3 dicembre 2004, n. 48)

Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82 (Norme in materia di Comunità montane).

La modifica principale alla legge citata nel titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°*, Toscana, 1.1.2 c) consiste nell'inserimento dell'art. 11 bis, che prevede la possibilità per il consiglio regionale di differire il termine dal quale decorre il trasferimento delle funzioni tra gli enti locali interessati, quando ciò sia ritenuto necessario in conseguenza dell'individuazione o modifica degli ambiti territoriali delle comunità montane. In questi casi, il consiglio può disporre per il periodo transitorio e per la ripartizione delle risorse.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) L.r. 27 gennaio 2004, n. 2 (B.U. 4 febbraio 2004, n. 4)

Modifica della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

Questa legge modifica l'art. 10 di quella citata nel titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°*, Toscana, 1.2 e), che attribuiva alla giunta la potestà di emanare il regolamento di attuazione, nella nuova formulazione assegnata invece alla regione.

(b) Decreto del presidente della giunta regionale 16 marzo 2004, n. 16/R (B.U. 24 marzo 2004, n. 11)

Regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità).

In attuazione della legge citata nel titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°*, Toscana, 1.2 e), questo regolamento disciplina quanto ad esso demandato dalla legge stessa.

In particolare, vengono definiti i criteri di partecipazione e rappresentatività per la composizione del comitato promotore costituito per il riconoscimento di una "strada" (articoli 2-6), e gli standard minimi di qualità che devono essere garantiti dai partecipanti al suddetto comitato: aziende agricole e non agricole di lavorazione, trasformazione e confezionamento dei prodotti agricoli, agrituristiche, artigiane, esercizi commerciali, associazioni e consorzi di tutela, enti locali. Analogo impegno vale per il centro di informazione della strada, il centro espositivo e di documentazione, gli spazi espositivi e di degustazione (articoli 8-19).

Vengono poi definite le modalità di presentazione della domanda di riconoscimento della strada e di finanziamento (articoli 22 e 23), nonché i casi di revoca di essi (articoli 26 e 27); il disciplinare per la realizzazione e la gestione della strada (art. 24); l'obbligo

per il comitato di gestione di redigere annualmente una relazione programmatica sulle attività previste ed una amministrativa e finanziaria su quelle svolte l'anno precedente (art.28).

Viene infine abrogato (art. 29) il regolamento precedente in materia, n. 5 del 1997.

(c) L.r 5 aprile 2004, n. 21 (B.U. 14 aprile 2004, n. 14)

Disciplina dei distretti rurali.

Con questa legge viene disciplinata la costituzione dei distretti rurali - considerati strumento per "lo sviluppo rurale ed un'armonica integrazione tra politiche economiche e politiche del territorio" - definendo i criteri per l'individuazione ed il riconoscimento di essi, le loro finalità e gli interventi finanziabili dalla regione Toscana (art. 1).

Viene anzitutto data la definizione di distretto rurale, come sistema economico-territoriale avente determinate caratteristiche (art. 2). Esso nasce dall'accordo tra enti locali e soggetti privati che operano in modo integrato nel sistema produttivo locale; all'accordo aderiscono le rappresentanze dei soggetti privati operanti nell'ambito distrettuale, le organizzazioni professionali agricole, sindacali e delle associazioni di rappresentanza della cooperazione, la o le province interessate nonché la maggioranza degli altri enti locali dell'ambito distrettuale (art. 3).

Sono dettagliati poi i criteri sulla base dei quali la giunta regionale delibera in merito al riconoscimento del distretto rurale: si tratta soprattutto del grado di integrazione e sinergia fra le attività e del loro carattere rurale e locale, legato allo specifico territorio (art. 4). Altro elemento caratterizzante è la previsione, nell'accordo fra i promotori, di un progetto economico territoriale finalizzato al coordinamento e all'implementazione dei piani e dei programmi del territorio distrettuale (art. 5).

L'attività del distretto, finalizzata al consolidamento e sviluppo del sistema produttivo e delle vocazioni naturali del territorio, e alla salvaguardia della tradizione locale, è mirata in particolare a favorire lo scambio e l'aggregazione tra gli interessi locali, il coordinamento delle iniziative, la partecipazione del distretto alla formazione dei documenti di programmazione economica, di pianificazione territoriale ed agro-ambientale, la programmazione negoziata ed i patti d'area (art. 6).

All'art. 7 sono definiti gli interventi ammissibili al finanziamento regionale.

Annualmente la giunta rende conto al consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti (art. 8).

(d) Decreto del presidente della giunta regionale 2 settembre 2004, n. 47/R (B.U. 9 settembre 2004, n. 37).

Regolamento d'uso del marchio collettivo "Agriqualità" "Prodotto da agricoltura integrata" ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1999 , n. 25 (Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche di produzione integrata e tutela contro la pubblicità ingannevole).

Questo regolamento, approvato dal consiglio regionale conformemente alle sentenze della Corte Costituzionale n. 313 e 324 del 2003, disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del marchio collettivo ai sensi della legge regionale 25/1999 (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Toscana, 1.3 h*).

Esso si applica ai prodotti agricoli vegetali, agli animali ed ai prodotti animali, destinati all'alimentazione umana, ai mangimi e alle materie prime per mangimi, purché ottenuti secondo i disciplinari di produzione integrata di riferimento (art. 1).

L'art. 2 contiene una lunga serie di definizioni di termini utilizzati nel regolamento.

Il capo II dispone in merito al marchio e al contrassegno (segno grafico, logotipo, misura, modalità di utilizzo, registrazione).

Il capo III specifica le funzioni e i compiti della regione e i compiti dell'ARSIA, nonché i requisiti e gli obblighi degli organismi di controllo e dei concessionari.

Il capo IV disciplina il procedimento autorizzatorio relativo agli organismi di controllo e quello relativo alla concessione del marchio; assegna poi all'ARSIA l'attività di vigilanza sugli organismi di controllo.

Vengono anche ulteriormente specificate le condizioni per l'apposizione del marchio. Sono previste deroghe a tali condizioni, per un massimo di dodici mesi e nel limite del 50% dei prodotti, in caso di avversità climatiche eccezionali riconosciute dalle autorità nazionali preposte.

Il capo V disciplina il sistema sanzionatorio.

Il regolamento precedente in materia (n. 6 del 2000) è abrogato (capo VII).

(e) L.r. 8 ottobre 2004, n. 51 (B.U. 15 ottobre 2004, n. 39)

Prelievo in deroga del fringuello ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

La presente legge consente il prelievo del fringuello "al fine di rispondere alle esigenze culturali, economiche e ricreative", nel caso ricorrano determinate condizioni previste nella citata direttiva CEE. Vengono quindi indicate le modalità e precisati i periodi di tale caccia. Essa è comunque vietata nel territorio sottoposto a divieto di caccia. Sono altresì vietati l'uso di richiami vivi e la vendita dei fringuelli uccisi.

Il prelievo in deroga può essere sospeso in caso di accertata riduzione o comunque di pericolo per la specie.

(f) L.r. 8 ottobre 2004, n. 52 (B.U. 15 ottobre 2004, n. 39)

Modifiche alla legge regionale 30 maggio 1994, n. 41 (Attribuzione alla Fidi Toscana S.p.A. di nuove funzioni in favore delle imprese agricole).

Nella legge di cui al titolo, viene inserito l'articolo 17 *bis*, che istituisce presso Fidi Toscana S.p.A. un apposito fondo speciale rischi per la prestazione di garanzie sussidiarie su operazioni di finanziamento a medio e lungo termine e su operazioni *di leasing*, al fine di favorire l'accesso al credito delle imprese dei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.

(g) L.r. 15 novembre 2004, n. 61 (B.U. 24 novembre 2004, n. 46)

Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale), 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace), 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell'attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale).

La legge 49/99 viene sostanzialmente riformulata mediante la sostituzione di molti articoli. La prima modifica consiste nella sostituzione dell'art. 3 che, enunciando i principi generali e i criteri guida della programmazione regionale, nella nuova formulazione vi inserisce quello dell'"integrazione delle politiche settoriali di intervento, dei soggetti istituzionali, delle parti sociali, delle associazioni ambientaliste, dei soggetti pubblici e privati". Inoltre, riferimento della programmazione regionale diventano gli ambiti territoriali previsti dalla normativa regionale, dal PRS, dalla programmazione settoriale e territoriale, laddove nella precedente formulazione si faceva riferimento ai "sistemi definiti dal piano di indirizzo territoriale e i sistemi economici locali".

Viene quindi sostituito l'art. 5, che elenca gli strumenti della programmazione: piano regionale di sviluppo, documento di programmazione economica e finanziaria, leggi e altri atti normativi, bilanci, piani e programmi regionali, programmi locali di sviluppo e altri atti di programmazione locale. A questi, nel nuovo testo vengono aggiunti il patto per lo sviluppo locale e strumenti di monitoraggio e valutazione.

Viene inserito l'articolo 5 *bis*, che nel demandare al PRS l'individuazione delle strategie dello sviluppo territoriale, dispone che le prescrizioni relative alle risorse essenziali del territorio siano sottoposte ad accertamento di conformità e compatibilità con gli strumenti della pianificazione territoriale.

Nella nuova formulazione dell'art. 6 (Programma regionale di sviluppo), si riconferma la sua funzione di esprimere le scelte fondamentali della programmazione regionale, ma scompare quella di determinare le priorità generali dell'azione di governo.

Nel nuovo art. 9 (Documento di programmazione economica e finanziaria), viene inserito come contenuto del Documento anche la previsione degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle politiche regionali. Analogo riferimento viene introdotto all'art. 10, che demanda alla giunta la deliberazione in merito ai procedimenti per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione, così come l'art. 10 *bis* - che viene inserito - prevede che la giunta presenti "annualmente al consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione, che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell'attuazione dei piani e dei programmi" regionali, della cui attuazione la giunta è responsabile.

Il nuovo art. 11 (Raccordo con la programmazione locale) attenua la precedente formulazione, nella quale i piani e i programmi regionali che i cui interventi siano raccordati con le scelte di sviluppo locale, "prevedono di norma che gli interventi per la realizzazione degli obiettivi da essi stabiliti e la conseguente utilizzazione delle risorse finanziarie siano determinati a livello locale con atti di programmazione". Nella nuova formulazione, questa diventa una mera possibilità.

Nel nuovo art. 12, relativo ai programmi locali di sviluppo sostenibile, viene inserita la previsione che essi siano "elaborati sulla base di modelli analitici definiti dalla giunta regionale d'intesa con le rappresentanze istituzionali"; viene poi inserito l'art. 12 *bis*, che introduce uno strumento di concertazione, il patto per lo sviluppo locale (PASL), definito quale "strumento ad adesione volontaria, di natura negoziale tra la regione, gli enti locali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste e altri soggetti pubblici e privati, per il coordinamento e l'integrazione delle rispettive determinazioni programmatiche e progettuali".

Quanto all'art. 14 (Atti della programmazione locale rilevanti per quella regionale), i riferimenti a norme di legge specifiche sono sostituiti da quelli più generali alla normativa vigente; inoltre scompare la previsione di criteri stabiliti dalla giunta per la comunicazione alla regione di tali atti.

L'art. 15, il cui nuovo titolo recita "Concertazione o confronto" anziché "Concorso istituzionale e partecipazione sociale", innanzitutto cita esplicitamente le associazioni ambientaliste fra i soggetti che possono essere coinvolti; inoltre le procedure di concertazione e confronto sono finalizzate, in termini più netti, "alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti " circa la determinazione degli obiettivi.

Viene quindi modificato l'art. 16, già denominato "Monitoraggio e valutazione", e rinominato come "Valutazione, monitoraggio e verifica". Nella nuova formulazione, viene introdotta la valutazione integrata, sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana, cui vanno sottoposti i piani e i programmi regionali e gli strumenti di programmazione negoziata nella fase di elaborazione. I piani e i programmi sono poi sottoposti a monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche. La verifica sul loro stato di realizzazione è oggetto dei documenti di monitoraggio e valutazione.

Anche le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di validità del PRS e l'attuazione del DPEF sono oggetto di "monitoraggio strategico generale". La giunta presenta annualmente al consiglio, unitamente al DPEF, un rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento.

L'art. 16 *bis*, che viene qui inserito, istituisce il Nucleo unificato regionale di valutazione, organismo tecnico di supporto alla giunta per l'esercizio delle attribuzioni concernenti la valutazione, il monitoraggio e la verifica della programmazione regionale e degli investimenti pubblici.

Infine, viene sostituito l'art. 17. L'innovazione consiste nell'introduzione del principio di condivisione quale base del sistema informativo della programmazione.

(h) L.r. 16 novembre 2004, n. 64 (B.U. 24 novembre 2004 n. 46)

Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale.

Finalità della legge sono la preservazione e la tutela del patrimonio di razze e varietà locali (definite risorse genetiche), parte del patrimonio naturale di interesse agrario, zootecnico e forestale della Toscana, di cui la regione promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva (art. 1).

A tal fine la giunta favorisce o assume direttamente iniziative volte alla tutela e valorizzazione delle risorse genetiche (art. 3). Esse vengono iscritte in appositi repertori regionali, tenuti dall'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione nel settore agricolo-forestale (ARSIA, art. 4 e 5).

Vengono istituiti:

- la banca regionale del germoplasma, gestita dall'ARSIA, nella quale confluiscono le risorse genetiche iscritte nei repertori, che la banca preserva da contaminazione, alterazione o distruzione (art. 6);
- la rete di conservazione e sicurezza di dette risorse, anch'essa gestita dall'ARSIA, di cui fanno parte i coltivatori custodi (coloro che provvedono alla conservazione *in situ* delle risorse genetiche a rischio di estinzione), la banca del germoplasma, ed eventuali altri soggetti pubblici e privati (art. 7);
- il registro regionale delle varietà da conservazione, tenuto dall'ARSIA (art. 10);
- un contrassegno regionale da apporre facoltativamente sui prodotti costituiti, contenenti o derivati da materiale iscritto nei repertori (art. 11).

Annualmente la giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione a consuntivo delle attività svolte (art. 14).

Viene infine abrogata la l.r. 50/1997 (Tutela delle risorse genetiche autoctone).

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.r. 27 maggio 2004, n. 26 (B.U. 4 giugno 2004, n. 20)*

Interventi a favore degli allevatori in relazione alla rimozione e alla distruzione degli animali morti in azienda.

La legge stabilisce indennizzi diversificati per le aziende agricole, in relazione ai costi sostenuti per lo smaltimento definitivo degli animali deceduti in azienda.

Viene abrogata la legge regionale 7/2002 (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Toscana, 1.3 b*) che prevedeva contributi agli allevatori per lo smaltimento dei materiali a rischio specifico derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina.

4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) *L.r. 20 dicembre 2004, n. 71 (B.U. 29 dicembre 2004, n. 52)*

Legge finanziaria per l'anno 2005.

L'art. 1 della presente legge dispone agevolazioni IRAP per le imprese registrate secondo il regolamento CEE 761/2001 sull'adesione volontaria a un sistema comunitario di ecogestione e audit EMAS, nonché per le imprese che abbiano ottenuto la certificazione del sistema di gestione ambientale secondo la norma UNI EN ISO 14001.

Altre agevolazioni sono previste per le imprese che abbiano ottenuto la certificazione di responsabilità sociale secondo la norma Social Accountability 8000.

TRENTO

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*1.1 *Plurisettoriali*1.2 *Settoriali*

(a) *Decreto del presidente della provincia 22 marzo 2004, n. 3-13/Leg. (B.U. 27 aprile 2004, n. 17)*

Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979 n. 22-18/Leg. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978 n. 60 concernente “Norme per l’esercizio della pesca nella provincia di Trento” e successive modifiche e integrazioni).

Vengono modificati, tra l’altro, l’art. 15, che riguarda i limiti di cattura; gli allegati C e D, relativi a limitazioni di cattura per alcune specie ittiche.

(b) *L.p. 28 luglio 2004, n. 8 (B.U. 10 agosto 2004, n. 32)*

Disposizioni per la stagione venatoria dell’anno 2004 e modificazione della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia).

L’art. 2 di questa legge modifica parte dell’art. 29 della l.p. 24/1991, inserendo una disposizione relativa alla caccia alla lepre bianca e alla lepre comune in caso di terreno coperto da neve.

L’art. 1 fa rinvio, per l’esercizio della caccia nella stagione venatoria 2004, alle disposizioni della suddetta legge, per le parti compatibili con il presente articolo, che disciplina i periodi di prelievo venatorio per gli ungulati, per la lepre bianca e la lepre comune.

(c) *L.p. 17 dicembre 2004, n. 12 (B.U. 28 dicembre 2004, suppl. n. 2 al n. 52)*

Modificazioni della legge provinciale 23 novembre 1978, n. 48 (Provvedimenti per il potenziamento delle aree forestali e delle loro risorse) in materia di strade forestali.

Viene sostituito l’art. 6 e viene abrogato l’art. 6 *bis* della legge citata nel titolo. L’articolo abrogato disponeva in merito alle procedure per l’individuazione delle strade forestali e delle piste di esbosco. La nuova formulazione dell’art. 6, relativo a strade e altre infrastrutture forestali, ne dà la definizione, assegna ai comuni amministrativi competenti per territorio il compito di individuarle, classificarle e redigerne appositi elenchi, vieta su di esse la circolazione a motore, salvo alcune eccezioni, e rinvia ad apposito regolamento la definizione di criteri e procedure per tutti i punti sopra richiamati.

(d) *Decreto del presidente della provincia 31 dicembre 2004, n. 20-30/Leg. (B.U. 1 febbraio 2005, n. 5)*

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale 3 dicembre 1979 n. 22-18/Legisl. (Regolamento di esecuzione della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60 recante “Norme per l’esercizio della pesca nella provincia di Trento”).

In coerenza con gli articoli 53 e 54 del dPR 670/1972, che assegnano al presidente della giunta provinciale l’emanazione, con proprio decreto, dei regolamenti deliberati dalla giunta, viene emanato il presente regolamento. Esso modifica quello precedente, disponendo la sostituzione dell’allegato A, relativo all’individuazione di specie di pesci autoctoni, e l’allegato C, che stabilisce limitazioni di cattura per alcune specie ittiche.

2. *Leggi e regolamenti sull’organizzazione e sui procedimenti*

(a) *Decreto del presidente della provincia 14 luglio 2004, n. 8-18/Leg. (B.U. 17 agosto 2004, suppl. n. 2 al n. 33)*

Regolamento di esecuzione del Titolo II, Capo I, delle legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Sostegno dell’economia agricola, disciplina dell’agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati).

In coerenza con gli articoli 53 e 54 del dPR 670/1972, che assegnano al presidente della giunta provinciale l’emanazione, con proprio decreto, dei regolamenti deliberati dalla giunta, viene emanato il presente regolamento.

Esso detta le norme di esecuzione del Capo I del Titolo II della legge citata (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Trento, 1.3 a*), il quale concerne norme per l’agricoltura biologica.

In particolare, questo regolamento disciplina lo svolgimento della vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati, nonché sugli operatori biologici, mediante verifiche ispettive, assegnandola alla struttura provinciale competente in materia di agricoltura biologica (capo I); la predisposizione e la tenuta, a cura dello stesso servizio, dell’elenco provinciale degli operatori biologici, le forme della sua pubblicità e i casi di sospensione o revoca da esso (capo II); l’individuazione delle irregolarità e delle infrazioni relative all’attività degli organismi di controllo e le modalità operative per la loro rilevazione, classificazione e gestione, ai fini delle azioni conseguenti (Allegato A).

(b) *Decreto del presidente della provincia 14 settembre 2004, n. 14-24/Leg. (B.U. 19 ottobre 2004, n. 42)*

Modificazioni del decreto del presidente della giunta provinciale 19 giugno 2003, n. 11-132/Leg. {Regolamento concernente i Centri autorizzati di assistenza agricola (legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1)}.

Il presente regolamento viene emanato in coerenza con gli articoli 53 e 54 del dPR 670/1972, che assegnano al presidente della giunta provinciale l’emanazione, con proprio decreto, dei regolamenti deliberati dalla giunta.

Esso modifica alcuni articoli del regolamento di attuazione della l.p. 1/2002 (per la legge vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Trento, 1.4 b*; per il regolamento vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Trento, 1.2 b*).

Una serie di modifiche riguarda il fatto che laddove nel regolamento si fa riferimento a tale legge, esso viene sostituito con il riferimento all’articolo 59 della l.p. 4/2003

(Sostegno dell'economia agricola, disciplina dell'agricoltura biologica e della contrassegnazione di prodotti geneticamente non modificati, vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 3°, Trento, 1.3 a), il quale dispone che l'agenzia provinciale per i pagamenti (APPAG) possa demandare ai Centri autorizzati di assistenza agricola l'effettuazione di determinate attività.

Un'altra modifica riguarda l'art. 3 del precedente regolamento, relativo ai requisiti delle società richiedenti il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di Centro autorizzato di assistenza.

Infine viene modificato l'art. 5, relativo alle fasi e alla conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione, mediante l'inserimento della previsione di eventuali accertamenti, anche *in loco*, tesi a verificare i requisiti della società richiedente l'autorizzazione.

(c) *L.p. 23 novembre 2004, n. 9 (B.U. 30 novembre 2004, n. 48)*

Disposizioni in materia di programmazione, di contabilità e di usi civici.

In materia di usi civici, vengono riaperti i termini per le richieste di autorizzazioni in sanatoria (fino al 31 dicembre 2005).

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) *L.p. 12 maggio 2004, n. 4 (B.U. 18 maggio 2004, suppl. n. 1 al n. 20)*

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Provincia Autonoma di Trento (legge finanziaria).

L'art. 13 della presente legge modifica la l.p.5/2002 (Disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico, vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 2°, Trento, 1.2 b), mediante l'inserimento dell'art. 11 *bis*, che istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli oneri sostenuti dalle amministrazioni separate dei beni frazionali di uso civico (ASUC).

In base all'art. 16, per favorire la ristrutturazione o la riconversione delle imprese in difficoltà, la giunta può disporre la costituzione di fondi, presso il consorzio garanzia collettiva tra le pmi della provincia di Trento, fino alla concorrenza di 6 milioni di euro. Viene demandata alla giunta l'individuazione di criteri e modalità per l'applicazione di questo articolo.

In materia di agricoltura, l'art. 18 prevede la facoltà, per le cooperative agricole, di raccolta, di trasformazione e di commercializzazione di prodotti agricoli e loro consorzi, di chiedere la conversione in conto capitale del contributo in conto interessi concesso sul fondo di rotazione.

UMBRIA

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*

1.1 *Plurisettoriali*

1.2 *Settoriali*

(a) *L.r. 26 maggio 2004, n. 8 (B.U. 9 giugno 2004, n. 24)*

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 28 febbraio 1994, n. 6 – Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

La legge di cui al titolo ha subito nel tempo varie modifiche. La sintesi che segue viene redatta sulla base del testo aggiornato e coordinato.

Finalità della legge, espresse all'art. 1, sono la tutela del patrimonio tartuficolo regionale, lo sviluppo della tartuficoltura, la valorizzazione e la conservazione del prodotto destinato al consumo.

Vengono quindi definiti gli ambiti in cui la raccolta è libera (art. 2); la delimitazione della tartufaie, coltivate (cioè impiantate ex novo, cfr. art. 8) o controllate (quelle cioè in cui avvengono interventi a fini di incremento della produzione o di manutenzione), autorizzata dalle comunità montane (articoli 3 e 4); gli interventi di miglioramento, realizzati sulla base di un piano triennale presentato dal conduttore del terreno all'atto della richiesta di riconoscimento (art. 5). Le tartufaie controllate e coltivate sono oggetto di appositi albi regionali, istituiti dalle comunità montane e trasmessi alla giunta regionale, con aggiornamento semestrale (art. 18).

Un'apposita commissione tecnica, composta da rappresentanti della comunità montana (che la presiede), della regione, del Corpo Forestale dello Stato, delle associazioni tartufai territorialmente costituite e riconosciute, delle organizzazioni agricole più rappresentative a livello nazionale, a seguito di sopralluoghi sui terreni determina le operazioni colturali da effettuare (art. 6 e 7).

Le procedure per il riconoscimento delle tartufaie da parte della comunità montana sono definite all'art. 9.

Nei terreni gravati da uso civico vige il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti, che possono estenderlo a terzi, a determinate condizioni (art. 10).

L'art. 12 disciplina le modalità ed i periodi in cui è ammessa la raccolta; i raccoglitori devono essere autorizzati dalla comunità montana, previo esame di idoneità davanti alla commissione prevista all'art. 6 (articoli 13 e 14).

La regione e le comunità montane promuovono e sostengono iniziative pubbliche, finanziando attività formative, di ricerca e sperimentazione, promozionali, ecc., nonché progetti speciali (articoli 15, 16, 17).

Alle comunità montane viene demandato il compito della mappatura delle zone particolarmente votate alla diffusione della tartuficoltura, per le quali vigono particolari divieti (art. 19).

La vigilanza sul rispetto della legge è effettuata dal Corpo forestale della Stato, nonché dalle guardie venatorie provinciali, dalla polizia locale urbana e rurale, da guardie

giurate volontarie; per questi soggetti la regione istituisce appositi momenti formativi (art. 19 *bis*).

Le sanzioni amministrative per le violazioni sono oggetto dell'art. 20.

L'art. 21 dispone l'abrogazione di leggi regionali precedenti e di parti di esse.

L'art. 22 disciplina la tassa di concessione per l'abilitazione alla ricerca e raccolta di tartufi (ammontare, modalità di pagamento, sanzioni, destinazione dei proventi derivanti).

Alla regione è demandata (art. 22 *bis*) l'emanazione del regolamento di attuazione della presente legge.

(b) L.r. 23 dicembre 2004, n. 30 (B.U. 31 dicembre 2004, n. 57)

Norme in materia di bonifica.

Riconoscendo la bonifica quale attività di rilevanza pubblica ai fini di sicurezza idraulica, manutenzione del territorio, tutela e razionale utilizzazione delle risorse idriche, conservazione e difesa del suolo, sviluppo rurale, valorizzazione delle produzioni agricole e dello spazio rurale, la regione la promuove e la organizza (art. 1).

A tali fini, tutto il territorio regionale viene classificato di bonifica e suddiviso in ambiti definiti comprensori di bonifica (riportati nell'allegato A), che possono essere modificati dal consiglio regionale su proposta della giunta (articoli 2 e 3).

Le funzioni in materia di bonifica sono esercitate dai consorzi istituiti dal regio decreto 215/1933, e in mancanza dalle comunità montane.

Il titolo II della legge disciplina gli interventi di bonifica, sia a carico pubblico che di competenza privata.

Il titolo III è dedicato alla programmazione regionale, che avviene mediante la predisposizione da parte della giunta e l'approvazione da parte del consiglio, di un programma pluriennale, di durata decennale e soggetto a possibile revisione triennale. Esso deve rispettare gli indirizzi del piano regionale di sviluppo e del documento annuale di programmazione, del piano urbanistico territoriale, dei piani di bacino, dei piani di tutela delle acque.

Altro strumento della programmazione è il piano di bonifica, tutela e valorizzazione, che individua le singole azioni e gli interventi in ogni comprensorio. Per la predisposizione del piano, i consorzi e le comunità montane usufruiscono di contributi regionali.

La disciplina specifica dei consorzi di bonifica è oggetto del titolo IV, capo I, in cui vengono definiti natura ed organizzazione, funzioni, organi, mentre il capo II determina il contributo cui sono soggetti coloro che usufruiscono del beneficio di bonifica, cioè il vantaggio diretto e specifico tratto da un immobile per interventi di bonifica sul territorio.

Il capo III è finalizzato al coordinamento ed alla cooperazione tra i consorzi di bonifica e gli enti locali, realizzati mediante accordi di programma, intese e convenzioni.

La disciplina della vigilanza sui consorzi è demandata ad apposito regolamento.

Il titolo V, oltre a definire norme di prima applicazione, rinvia ad apposito regolamento la disciplina di organizzazione e funzionamento dei consorzi, l'elezione del consiglio di amministrazione di essi, la contribuzione.

Vengono infine abrogate le precedenti leggi regionali in materia.

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 28 ottobre 2004, n. 20 (B.U. 10 novembre 2004, n. 48)*

Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 – Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane.

Fra le modifiche apportate, vi è l'inserimento dell'art. 26 bis, che rinvia ad apposito regolamento di funzionamento la disciplina delle modalità di convocazione e della validità delle sedute delle commissioni provinciali dell'artigianato.

Viene inoltre modificato l'art. 33 della legge regionale citata nel titolo, che nella nuova formulazione impone l'obbligo per le imprese artigiane di comunicare alla commissione provinciale per l'artigianato e al Comune interessato ogni modificazione incidente sui requisiti di impresa artigiana, nonché la cessazione o la sospensione dell'attività.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.r. 5 luglio 2004, n. 10 (B.U. 21 luglio 2004, n. 30)*

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 27 novembre 2003, n. 20 – Interventi a favore degli allevatori partecipanti al piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue).

La prima modifica apportata alla legge indicata nel titolo (*vedi Regioni e attività produttive, vol. 3°, Umbria, 1.3 a*) riguarda l'art. 1, che nella nuova formulazione prevede che la regione disponga interventi "finalizzati al risarcimento di danni diretti ed indiretti conseguenti alla vaccinazione obbligatoria disposta nell'ambito dei piani vaccinali o da blocchi sanitari previsti dalle competenti autorità statali e regionali, nonché aiuti per le spese di raccolta e smaltimento degli animali, qualunque sia la causa di morte".

Vengono modificati anche l'art. 3 (beneficiari) e l'art. 4 (misura degli aiuti).

(b) *L.r. 25 novembre 2004, n. 25 (B.U. 7 dicembre 2004, n. 52)*

Modifiche ed integrazioni della legge regionale 20 agosto 1996, n. 23 – Norme per l'attuazione del fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica ed inselvatichita e dall'attività venatoria – ed ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

La prima delle due leggi citate nel titolo viene modificata mediante la sostituzione del comma 1 dell'art. 2, che nella nuova formulazione demanda alle province di Perugia e Terni l'individuazione delle aree, comprese quelle vietate alla caccia, nelle quali la presenza di alcune specie di fauna selvatica, delle forme selvatiche di specie domestiche, o delle forme inselvatichite "è da ritenersi incompatibile e dannosa per l'ecosistema e la salute pubblica".

Della seconda legge viene modificato il comma 1 dell'art. 40, che ora dispone che per l'attuazione della legge venga destinato il 90% delle tasse di concessione regionali previste dal d. lgs 230/1991 e di quelle relative alle aziende agriturismo venatorie.

4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

VALLE D'AOSTA

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*1.1 *Plurisettoriali*1.2 *Settoriali*2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 18 giugno 2004, n. 10 (B.U. 6 luglio 2004, n. 27)*

Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali.

Con la presente legge viene disciplinato il conferimento ad una società di capitali, esistente o da costituire, a totale capitale regionale, di beni facenti parte del patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali.

(b) *L.r. 11 agosto 2004, n. 17 (B.U. 24 agosto 2004, n. 34)*

Nuova disciplina del Centro di ricerche, studi, salvaguardia, rappresentanza e valorizzazione per la viticoltura di montagna (CERVIM). Abrogazione delle leggi regionali 24 dicembre 1996, n. 46, e 4 maggio 1998, n. 26.

Questa legge disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Centro di cui al titolo (CERVIM).

Ne viene quindi definita la natura giuridica (personalità giuridica di diritto privato, senza scopo di lucro), i possibili soci (enti pubblici o privati, idonei al raggiungimento degli scopi stabiliti dallo statuto), gli organi, i proventi, i casi di scioglimento del consiglio di amministrazione.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.r. 8 giugno 2004, n. 7 (B.U. 22 giugno 2004, n. 25)*

Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli.

Il capo II della legge contiene le disposizioni comuni ai vari interventi. Gli aiuti sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le stesse iniziative, nei limiti previsti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Le domande sono sottoposte all'istruttoria automatica (accertamento della completezza e regolarità della domanda e della documentazione allegata) o all'istruttoria valutativa (accertamento della validità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa). L'istruttoria automatica riguarda la concessione di contributi regionali per la realizzazione di iniziative dirette allo sviluppo dell'attività promozionale e di diffusione dei prodotti, nel quadro del sostegno regionale alla internazionalizzazione del sistema produttivo della regione;

quella valutativa riguarda iniziative di ampliamento e ammodernamento di beni, materiali e immateriali, strumentali all'attività di impresa.

Vengono disciplinati la concessione, il diniego e la revoca degli aiuti; i vincoli cui sono tenuti i beneficiari; le ispezioni e i controlli sui programmi e le iniziative oggetto di aiuto; le sanzioni in caso di revoca dell'aiuto.

I capi III e IV sono dedicati rispettivamente agli interventi regionali a sostegno degli investimenti produttivi e a quelli a sostegno dell'internazionalizzazione del sistema produttivo regionale. Nel primo caso la regione interviene mediante contributi e agevolazioni varie, nel secondo mediante la realizzazione di iniziative dirette e la concessione di contributi.

In base alle disposizioni finanziarie contenute nel capo V, la giunta regionale è autorizzata a costituire fondi di rotazione per la concessione di alcune agevolazioni; presso la finanziaria regionale (Finaosta s.p.a.) sono costituiti fondi rischi.

(b) L.r. 15 novembre 2004, n. 28 (B.U. 30 novembre 2004, n. 49)

Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 “Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative a favore della qualità, dell'ambiente e della sicurezza. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11”.

Il titolo della legge citata (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 2°, Valle d'Aosta, 1.3 b*) viene integrato, dopo le parole “e della sicurezza” con l'espressione “e della responsabilità sociale”. Dopo altre modifiche di minor rilievo, viene inserito il capo V *bis*, Sistemi di gestione della responsabilità sociale. In esso sono previsti contributi regionali a fronte dell'adozione di tali sistemi e alla loro certificazione di conformità rispetto a norme nazionali o internazionali.

4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) L.r. 8 marzo 2004, n. 2 (B.U. 23 marzo 2004, n. 12)

Abrogazione di leggi regionali e di disposizioni di leggi regionali riguardanti la concessione di agevolazioni finanziarie a favore di imprese industriali ed artigiane.

Vengono abrogate 27 leggi regionali emanate tra il 1977 e il 1998, ed alcuni articoli di altre 4 leggi regionali, comprese tra il 1973 e il 1993.

VENETO

1. *Leggi e regolamenti di riordino a carattere generale*1.1 *Plurisettoriali*1.2 *Settoriali*

(a) *L.r. 9 aprile 2004, n. 8 (B.U. 13 aprile 2004, n. 40)*

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40 “Nuove norme per gli interventi in agricoltura”.

La legge di cui al titolo (vedi *Regioni e attività produttive, vol. 3°, Veneto, 1.1.2 a*) viene modificata in vari punti. Tra i principali, citiamo l’inserimento (art. 3 della presente legge) dell’art. 17 *bis*, riguardante investimenti aziendali specifici. Esso prevede la concessione di aiuti regionali destinati sia all’acquisto di piante arboree da frutto, erbacee e da vivaio, che all’introduzione di sistemi di gestione per la qualità e di sistemi volti al risparmio energetico e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

Un’altra modifica riguarda la sostituzione, operata dall’art. 5 della legge in esame, dell’art. 19, relativo ai limiti di aiuto, che prevede limiti più alti per le zone svantaggiate, per i giovani imprenditori, per costi connessi alla tutela e al miglioramento dell’ambiente e delle condizioni igieniche e di benessere degli animali. In senso analogo viene modificato (art. 9) l’art. 39, relativo ad aiuti per interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale.

Viene poi sostituito (art. 14), il comma 3 dell’art. 63, relativo alle spese ammissibili all’aiuto per la stipula di contratti assicurativi multi rischio contro i danni alla produzione o ai mezzi di produzione.

Un’ulteriore modifica consiste nella sostituzione dell’art. 69 (operata dall’art. 15). Nella nuova formulazione, la giunta regionale attua, anche in collaborazione con enti pubblici e istituti universitari, programmi tesi alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, diversamente dalla precedente formulazione che prevedeva a questo scopo la concessione di aiuti a enti pubblici, istituti universitari, associazioni di produttori o di allevatori.

Citiamo da ultimo la sostituzione dell’art. 72 e l’inserimento dell’art. 72 bis. Il testo precedente prevedeva la subordinazione degli effetti di cui alla presente legge all’acquisizione del parere positivo di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi del trattato CE, e alla pubblicazione del relativo avviso sul bollettino ufficiale della Regione Veneto. La nuova formulazione prevede questo vincolo solo per alcuni degli articoli, e che i restanti articoli siano esonerati dall’obbligo di notifica comunitaria.

(b) *L.r. 13 agosto 2004, n. 17 (B.U. 17 agosto 2004, n. 81)*

Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 “Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di

prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE”.

In attuazione dell'art. 9 della direttiva CEE citata nel titolo, la presente legge autorizza il prelievo in deroga di capi appartenenti a determinate specie. Vengono disciplinate inoltre le modalità di prelievo, le quantità massime giornaliere e stagionali, gli archi temporali nei quali possono essere effettuati i prelievi.

Annualmente il presidente della giunta regionale trasmette una relazione sull'attuazione delle deroghe al presidente del consiglio dei ministri, ovvero al ministro degli affari regionali, dell'ambiente, delle politiche agricole e forestali, per le politiche comunitarie, al presidente del consiglio regionale, all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, all'Istituto faunistico riconosciuto a livello regionale (se istituito).

E' abrogata la l.r. 7/2002, che disciplinava il regime di deroga (vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 3°, Veneto, 1.2 e).

2. *Leggi e regolamenti sull'organizzazione e sui procedimenti*

(a) *L.r. 26 novembre 2004, n. 23 (B.U. 30 novembre 2004, n. 121)*

Modificazioni di leggi regionali in materia di potestà regolamentare.

Viene modificata, fra le altre, la legge 17/2000 (Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto, vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 1°, Veneto, 1.2 e), laddove demanda alla giunta l'approvazione del regolamento di attuazione. La nuova formulazione recita: “Con regolamento si provvede”.

Vengono poi convalidati alcuni regolamenti, già approvati dalla giunta regionale; fra questi, il n. 1 del 2000 (Disciplina dell'attività di tassidermia) e il n. 2 del 2001 (Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto)

(b) *L.r. 24 dicembre 2004, n. 33 (B.U. 28 dicembre 2004, n. 134)*

Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica e internazionalizzazione delle imprese venete.

Finalità di questa legge è la promozione e la diffusione, da parte della regione, di tutte le attività economiche regionali “attraverso la predisposizione di programmi promozionali e di informazione, nonché di strumenti, servizi, e incentivazioni idonei a valorizzare la qualità del prodotto e ad agevolare i processi di internazionalizzazione delle imprese” (art. 1).

Tali finalità si raggiungono attraverso la programmazione degli interventi, nel quadro dei principi della legge regionale 35/2001 (Nuove norme sulla programmazione, vedi *Regioni e attività produttive*, vol. 2°, Veneto, 1.1.2 c,) per la realizzazione delle attività elencate all'art. 2. Su questa programmazione, esprime pareri e formula indicazioni e valutazioni alla giunta ed al consiglio il Comitato regionale di coordinamento, istituito ai sensi dell'art. 3, che ne disciplina la composizione.

La giunta regionale è autorizzata a costituire una società consortile di capitali senza fini di lucro a prevalente partecipazione pubblica per la realizzazione diretta o mediante convenzione della attività descritte all'art. 2. Questa società attua anche i programmi e

le direttive per l'elaborazione dei programmi esecutivi approvati annualmente dalla giunta (articoli 5 e 6).

E' prevista (art. 6) la stipula di accordi di programma e convenzioni tra la giunta organismi e strutture statali, regionali e locali, nel quadro delle finalità della presente legge.

3. *Leggi e regolamenti di incentivazione*

(a) *L.r. 13 agosto 2004, n. 19 (B.U. 17 agosto 2004, n. 81)*

Interventi di ingegneria finanziaria per il sostegno e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

Finalità della legge, espressa all'art. 1, è la promozione dello sviluppo del sistema produttivo regionale, anche mediante il ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria, quali gli strumenti per la partecipazione temporanea e minoritaria al capitale di rischio di piccole e medie imprese, i fondi di rotazione per concessione di finanziamenti agevolati, i fondi vincolati per la concessione di garanzie alle pmi (art. 2).

A tal fine la regione, tramite la Veneto Sviluppo SpA, promuove la costituzione di un'apposita società per azioni e di fondi di rotazione che possono essere integrati con risorse finanziarie provenienti da banche e intermediari finanziari (art. 3).

“La regione Veneto, quale destinataria finale delle somme derivanti dagli interventi di ingegneria finanziaria in favore delle pmi, cofinanziate con risorse comunitarie, introita al bilancio regionale, a seguito della chiusura delle iniziative ed alla conclusione delle singole operazioni finanziarie effettuate, le risorse pubbliche al netto di eventuali oneri e perdite di gestione”. Queste risorse sono utilizzate per interventi di ingegneria finanziaria. Le modalità operative per ciascun intervento, nonché quelle di convenzionamento con i soggetti gestori, sono definite dalla giunta regionale (art. 4).

La giunta regionale è autorizzata ad attribuire ulteriori risorse per gli interventi di ingegneria finanziaria nell'ambito delle ripartizione di quelle costituenti il fondo unico regionale per lo sviluppo economico, previsto dalla l.r. 11/2001 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998, n. 112, vedi *Regioni e attività produttive, vol. 1°, Veneto, 1.1.1 a*). La giunta definisce le specifiche modalità operative e di convenzionamento con i soggetti gestori, i criteri di ripartizione delle risorse, gli obiettivi specifici (art. 5).

4. *Leggi finanziarie e leggi di semplificazione*

(a) *L.r. 30 gennaio 2004, n. 1 (B.U. 3 febbraio 2004, n. 12)*

Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2004.

Una serie di articoli della legge in esame riguarda il settore dell'agricoltura. L'art. 10 prevede la concessione da parte della regione di un contributo straordinario a favore dei consorzi e delle cooperative di pesca che esercitano attività di miticoltura nelle acque interne del Veneto, a parziale ristoro dei danni subiti a causa della moria di mitili del 2003.

L'art. 11 demanda alla giunta l'approvazione di un piano triennale di zonazione delle aree viticole interessate dalle denominazioni d'origine, allo scopo di migliorare i livelli qualitativi delle produzioni vitivinicole. La giunta determina altresì i criteri e le modalità per la concessione dei contributi a favore dei consorzi di tutela delle denominazioni.

L'art. 13 autorizza la giunta a concedere ai consorzi di bonifica un contributo straordinario sulle maggiori spese sostenute per l'utilizzo dell'energia elettrica necessaria per l'esercizio degli impianti irrigui, a seguito della siccità verificatasi nel 2003.

L'art. 14 prevede la concessione di un aiuto, per sostenere i redditi delle imprese agricole e vivaistiche che hanno registrato un mancato reddito o maggiori oneri in conseguenza di provvedimenti restrittivi dell'attività, disposti dall'autorità fitosanitaria per far fronte all'infezione di "Erwinia amylovora" (fuoco batterico delle pomacee).

L'art. 16 infine dispone che la giunta predisponga un piano di monitoraggio per la ricerca di aflatossine nel latte, tramite l'associazione regionale produttori latte e gli enti strumentali della regione, allo scopo di aumentare la sicurezza dei prodotti destinati al consumo umano. Per le analisi di laboratorio necessarie è disposto un contributo. Alla giunta è inoltre demandata l'emanazione di un disciplinare contenente criteri e sistemi di controllo relativo alla salubrità degli alimenti destinati alle persone e agli animali.

L'art. 19 riguarda invece la partecipazione regionale, tramite la finanziaria regionale Veneto Sviluppo SpA, ad una costituenda società mista a prevalente capitale pubblico, al fine di promuovere la bonifica del sito di interesse nazionale di Porto Marghera, la realizzazione di infrastrutture per l'area produttiva di Porto Marghera, nonché la sua gestione come area ecologicamente attrezzata.

(b) L.r. 12 febbraio 2004, n. 3 (B.U. 13 febbraio 2004, n. 18)

Abrogazione di leggi regionali e modifica delle legge regionale 9 maggio 2002, n. 10 «Rideterminazione del termine previsto dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi delle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"».

Si tratta di una legge di manutenzione legislativa. In base alla disposizione in essa contenuta, sono o restano abrogate 249 leggi precedenti, ormai non più operanti, emanate fra il 1972 e il 2001, relative a tutti i settori. In particolare, vengono abrogate le leggi di bilancio e di rendiconto delle precedenti legislature, per un totale di 129.

(c) L.r. 13 agosto 2004, n. 18 (B.U. 17 agosto 2004, n. 81)

Abrogazione di norme regionali del settore primario.

E' un'altra legge di manutenzione legislativa. A differenza di quella che precede, in base a questa sono o restano abrogati leggi e regolamenti regionali, e singole disposizioni di leggi regionali, riferiti unicamente al settore primario.

Si tratta di normativa non più applicabile in quanto non in linea con quella comunitaria, di normativa superata da altra legge (regionale o statale), di regolamenti facenti riferimento a normativa regionale già abrogata espressamente o tacitamente, di norme a

effetti esauriti, di norme di novellazione di leggi già abrogate espressamente od oggetto di abrogazione espressa con la legge in esame.

Le norme abrogate erano state emanate tra il 1974 ed il 1998.

(d) L.r. 26 novembre 2004, n. 29 (B.U. 30 novembre 2004, n. 121)

Disposizioni in materia di tributi regionali.

L'art. 3 della presente legge prevede agevolazioni IRAP per le nuove imprese giovanili e femminili, in possesso di determinati requisiti.